

# BANDO

PR FESR 2021-2027- Tipologia di intervento A3.2.3  
Interventi a sostegno della filiera bosco-legno in Aree Interne  
Procedura n.30

**Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi**

Azione a3.2– Sostegno agli investimenti produttivi nelle imprese che valorizzano l'adozione delle tecnologie, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la transizione verso forme di produzione "green"

A3.2.3 Interventi a sostegno della filiera bosco-legno in Aree Interne

## Sommario

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE.....	4
Art. 1 - Inquadramento e finalità.....	5
Art. 2 - Definizioni .....	6
Art. 3 - Dotazione finanziaria .....	11
Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'.....	11
Art. 4 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità .....	11
Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI.....	13
Art. 5 - Progetti ammissibili .....	12
Art. 6 - Spese ammissibili.....	13
Art. 7 - Spese non ammissibili .....	14
Art. 8 - Limiti di spesa e di aiuto e intensità dell'agevolazione.....	15
Art. 9 – Durata, termini di realizzazione del progetto e proroga .....	15
Art. 10 – Divieto di cumulo.....	16
Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....	16
Art. 11 - Composizione della domanda.....	16
Art. 12 - Presentazione della domanda .....	18
Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE.....	19
Art. 13 – Modalità di istruttoria e fasi del procedimento.....	19
Art. 14 – Istruttoria di ammissibilità.....	19
Art. 15 – Criteri di valutazione e istruttoria tecnica dei progetti di investimento.....	19
Art. 16 - Concessione del contributo .....	20
Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI .....	21
Art. 17 - Variazioni all'iniziativa.....	21
Art. 18 - Subentro a seguito di operazioni societarie e variazione della dimensione aziendale.....	22
Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO .....	23
Art. 19 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria .....	23
Art. 20 - Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili.....	23
Art. 21 - Istruttoria per l'erogazione del contributo .....	25
Art. 22 - Sospensione dell'erogazione del contributo.....	26
Capo 8. OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO/DESTINATARIO .....	26
Art. 23 - Obblighi del beneficiario.....	26

Art. 24 – Vincolo di stabilità delle operazioni.....	28
Art. 25 - Indicatori di output e di risultato .....	29
Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE .....	30
Art. 26 - Controlli e ispezioni .....	30
Art. 27 – Annullamento.....	31
Art. 28 – Revoca e rideterminazione dell'aiuto.....	31
Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI.....	32
Art. 29 – Informativa sul trattamento dei dati personali .....	32
Art. 30 - Disposizioni finali, reclami e ricorsi.....	33
Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	33
Art. 31 – Norme di riferimento .....	33
Art. 32 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	35

## Allegati al Bando

Allegato A – Aree Interne

Allegato B - Codici Ateco

Allegato C – Settori e attività esclusi

- 1) Settori e attività esclusi ai sensi del regolamento (UE) 2021/1058 del parlamento europeo e del consiglio del 24 giugno 2021 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e al fondo di coesione
- 2) Attività escluse ai sensi del regolamento (UE) 2021/523 del parlamento europeo e del consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma investEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 - allegato V lettera b

Allegato D - Rispetto del principio DNSH

Allegato E - Criteri di Valutazione

Allegato F – Modalità per la determinazione della capacità economico-finanziaria

Allegato G – Classificazione delle zone di svantaggio socio-economico dei comuni ricadenti nelle Aree Interne

Allegato H - Criteri per l'ammissibilità, la determinazione e la documentazione delle spese

Allegato I - Modalità di rideterminazione della spesa a seguito della rilevazione di irregolarità

Approvato con Delibera della Giunta Regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

## **BANDO**

A3.2.3 Interventi a sostegno  
della filiera bosco-legno in Aree Interne  
(Procedura di attivazione n° 30)

### **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**

DIREZIONE CENTRALE: Attività produttive e turismo

SERVIZIO: Sviluppo economico locale

E-MAIL: [strategieproduttive@regione.fvg.it](mailto:strategieproduttive@regione.fvg.it)

POSTA CERTIFICATA: [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it)

## Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

### Art. 1 - Inquadramento e finalità

A.0: Obiettivo strategico (da Reg. 2021/1060 e Accordo di Partenariato)	1. Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
A.1: Priorità PR	1. Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione
A.2: Obiettivo specifico PR	RSO1.3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)
A.3: Azione prevista dal PR	Azione a3.2– Sostegno agli investimenti produttivi nelle imprese che valorizzano l'adozione delle tecnologie, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la transizione verso forme di produzione "green"
A.3bis: Tipo di intervento	A3.2.3 Interventi a sostegno della filiera bosco-legno in Aree Interne
A.4: tipologie di intervento PR (All. 1 reg. 2021/1060)	A3.2.3 – Interventi a sostegno della filiera bosco-legno in Aree Interne 21: Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi 75: Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI.
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	Codice natura 07 – Concessione incentivi ad unità produttive Codice tipologia: 01 nuova realizzazione; 04 ristrutturazione; 08 manutenzione; 09 ampliamento; 15 ammodernamento; 16 riconversione; 17 riattivazione; 23 acquisto di immobilizzazioni.
A.6: Ambito di intervento (da Regolamento UE n. 2021/1058 art. 5)	d) gli investimenti produttivi in PMI e gli investimenti volti a mantenere i posti di lavoro esistenti e a creare nuovi posti di lavoro; e) attrezzature, software e attività immateriali;
A.7: Forma di sostegno (da Regolamento UE n. 2021/1060 allegato 1, tab. 2)	01 Sovvenzione
A.8: inquadramento Regime di aiuto	Reg. UE 2023/2831 (aiuti de minimis)
A.9: Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale	08. ITI - Altri tipi di territori interessati.
A10: Parità di genere	Neutralità di genere
A11: Numero di procedura di attivazione	30

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il presente Bando intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento nelle Aree Interne del proprio territorio ("Alta Carnia", "Dolomiti Friulane", "Val Canale - Canal del Ferro" e "Valli del Torre – Valli del Natisone") finalizzati a valorizzare nella filiera del bosco-legno l'adozione delle tecnologie, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la transizione verso forme di produzione "green". Con questa azione si intende spingere il sistema a investimenti innovativi in un'ottica green e digitale, finalizzati

all'ammodernamento dei processi produttivi e all'ottimizzazione e alla modernizzazione della capacità produttiva, dei modelli organizzativi e di business, delle linee di prodotto e di servizio oltre a finanziare investimenti in beni materiali e immateriali, volti al mantenimento dell'occupazione esistente e alla creazione di nuovi posti di lavoro durevoli, in sinergia con la Strategia per le Aree Interne, per rilanciare e valorizzare le vocazioni locali anche in un'ottica di filiera oltre che di sostenibilità.

2. I risultati attesi che l'Amministrazione regionale si propone di perseguire attraverso il presente Bando sono i seguenti:

#### Indicatore di Output

Codifica indicatore	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo 2024	Valore obiettivo 2029
RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole imprese e medie imprese)	n. imprese	0,00	25,00
RCO 02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	n. imprese	0,00	25,00
RCO 75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiari di un sostegno	n. strategie	0,00	2

#### Indicatore di Risultato

Codifica indicatore	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo 2024	Valore obiettivo 2029
RCR 01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	FTE	0,00	10,00
RCR 02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziaria)	Euro	0,00	2.700.000,00

3. In particolare, le suindicate finalità in attuazione del PR sono perseguite attraverso concessione di incentivi sotto forma di aiuto a fondo perduto.

## Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:

- a) **Accordo di foresta:** strumento per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale, nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi di cui all'articolo 3, comma 4 quinquies.1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- b) **Aree Interne:** centri di piccole dimensioni, significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali, assai diversificati al loro interno e con un forte potenziale di attrazione per la ricchezza di risorse

naturali e culturali (per l'elenco dei Comuni facenti parte delle Aree Interne della Regione Friuli Venezia Giulia si veda l'allegato A);

- c) **Attivi immateriali:** attivi diversi dagli attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- d) **Attivi materiali:** attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- e) **Autorità di Gestione:** l'organismo responsabile della gestione e attuazione del PR FESR 2021-2027 secondo quanto stabilito dagli articoli 71 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060, come specificato nell'articolo 6, comma 2, della LR 14/2015 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)). È individuata ai sensi dell'articolo 3 del DPR 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali) e tale organismo è individuato nel Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale finanze;
- f) **Catena di Rintracciabilità (Chain of Custody):** certificato che permette di seguire il legname proveniente da foreste gestite in modo sostenibile in ogni fase della sua lavorazione, rendendo sempre possibile la rintracciabilità del legno, fino al prodotto finito e trasformato, compresi i prodotti a base di legno come la carta;
- g) **Comitato Tecnico di Valutazione:** il Comitato Tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);
- h) **Contributo:** rimborso con le risorse pubbliche del programma dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario e pagati per l'attuazione del progetto (articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060);
- i) **Costi salariali:** importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;
- j) **Filiera bosco-legno:** catena di passaggi produttivi che partono dall'estrazione dell'albero dal bosco e arrivano alla realizzazione della struttura o dei manufatti in genere in legno, ivi compreso il processo legato alla produzione di energia rinnovabile con scarti e sottoprodotti (uso a cascata). Per le finalità del presente Bando sono finanziate solo le iniziative che riguardano le operazioni della filiera che iniziano dopo lo stoccaggio del materiale ligneo sui piazzali, a seguire, fino alla realizzazione del prodotto finito, con esclusione degli investimenti per la trasformazione a fini energetici;
- k) **"FSC® | Forest Stewardship Council®" (FSC®):** organizzazione globale senza fini di lucro dedicata alla promozione della gestione responsabile delle foreste del mondo. FSC definisce standard basati su principi riconosciuti di gestione responsabile delle foreste che sono supportati da operatori attivi in campo ambientale, sociale ed economico. Nella certificazione della Catena di Custodia l'ente di certificazione accreditato valuta la rintracciabilità del legno FSC nel corso delle diverse fasi di trasformazione e commercializzazione, dall'arrivo dei tronchi in segheria, fino alla produzione di semi-lavorati (componenti per mobili, per infissi, etc.) o addirittura del prodotto finito (porte, mobili, pavimenti, etc.). Il termine Catena di Custodia è la traduzione letterale dell'espressione anglosassone "Chain of Custody", che secondo la definizione data da FSC identifica il percorso intrapreso dai prodotti a partire dalla foresta oppure, nel caso di materiali di riciclo, dal momento in cui il materiale viene recuperato, fino al punto in cui il prodotto viene venduto con una dichiarazione FSC e/o viene finito ed etichettato FSC. La CoC include ciascuna delle fasi di approvvigionamento, lavorazione, commercio e distribuzione, laddove il passaggio alla fase successiva della filiera implica un cambiamento nella proprietà del prodotto;

- l) **"FTE"**: equivalente a tempo pieno (anche unità di lavoro o ULA, in inglese: full-time equivalent o FTE); un metodo che viene usato frequentemente sia per misurare in maniera univoca il numero degli addetti di un'impresa sia per il loro dimensionamento che in fase di pianificazione del personale;
- m) **Impresa femminile**: ai sensi del DPR 312/2011, articolo 3, l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne o l'impresa individuale la cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;
- n) **Impresa giovanile**: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società. Per giovane s'intende la persona fisica che non ha ancora compiuto 40 (quaranta) anni di età;
- o) **Impresa in difficoltà**: ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) 651/2014 impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- nel caso di società a responsabilità limitata (diversa dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del GBER, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "due diligence" condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il "capitale sociale" comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
  - nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, (diversa dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del GBER, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "due diligence" condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
  - qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  - qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
  - nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- p) **Impresa unica**: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2023/2831, si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica;

- q) **Macchinari, impianti, strumenti e attrezzature nuovi di fabbrica:** per espressa dicitura riportata nel documento di spesa o attraverso dichiarazione rilasciata dal venditore;
- r) **Macchinari, impianti, strumenti e attrezzature ricondizionati:** beni che hanno subito una serie di azioni finalizzate a prepararli, pulirli, testarli, mantenerli e, ove necessario, ripararli in modo da ripristinare le loro funzionalità nell'ambito dell'uso cui sono destinati e della gamma di prestazioni previste originariamente in sede di progettazione al momento della loro immissione sul mercato;
- s) **Microimprese, piccole e medie imprese (PMI):** le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne la definizione di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

- t) **"PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes)":** alleanza globale di sistemi nazionali di certificazione forestale volti al mutuo riconoscimento degli schemi di certificazione forestale; in Italia il PEFC opera come associazione, senza fini di lucro, che costituisce l'organo di governo nazionale del sistema di certificazione. PEFC è una Certificazione Forestale, che si fonda sul rispetto dei criteri e degli indicatori definiti nelle Conferenze Ministeriali per la Protezione delle Foreste in Europa (Helsinki 1993, Lisbona 1998). Lo schema PEFC certifica tutta la filiera legno, dalla fase produttiva alla fase di trasformazione, e quindi anche le cosiddette Catene di Custodia (Chain of Custody);
- u) **Principio non nuocere in modo significativo ("do no significant harm" - (DNSH)):** nell'ambito della politica di coesione, è un principio richiamato dal Regolamento (UE) 2021/1060 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti) al considerando 10, il quale afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2088/2019); lo

stesso riferimento è presente all'articolo 9, in relazione al rispetto dei "principi orizzontali". Il Regolamento (UE) 2020/852 consente di classificare un'attività economica come "sostenibile dal punto di vista ambientale", se questa contribuisce al perseguimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione (articolo 9), senza danneggiare significativamente nessuno degli altri, e se opera nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro (articolo 18). Gli obiettivi ambientali indicati dal Regolamento (UE) 2020/852 sono: 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici; 3) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine; 4) la transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie; 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

- v) **Rete di impresa:** forma organizzativa tra due o più imprese basata sulla cooperazione ed il coordinamento tra imprese interdipendenti che stabiliscono connessioni e relazioni sulla base della stipulazione del contratto di rete d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.ii.;
- w) **Soggetti non indipendenti:** imprese e altri soggetti associati o collegati al beneficiario, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 651/2014;
- x) **Spese effettivamente sostenute:** spese per le quali è stata emessa fattura e regolare quietanza;
- y) **Strategia Area Interna:** Strategia Nazionale per le Aree Interne che si propone di recuperare e valorizzare il capitale territoriale, naturale, culturale e cognitivo, sottoutilizzato presente in questi territori, con l'obiettivo di accrescere la competitività territoriale sostenibile ed innescare percorsi virtuosi di sviluppo del tessuto economico e di miglioramento dei servizi e della manutenzione del territorio stesso. Questa strategia si fonda proprio sull'intersezione potenziata degli effetti prodotti da plurimi interventi che stimolano diversi ambiti della specifica area da sviluppare. In particolare, accanto agli interventi per lo sviluppo locale, la strategia pone attenzione all'implementazione sinergica delle cosiddette pre-condizioni dello sviluppo locale, ovvero alla produzione ed offerta sul territorio di riferimento dei servizi necessari per incrementare l'attrattività dell'area, ricadenti nei settori della sanità, istruzione e mobilità (servizi di cittadinanza o anche servizi essenziali);
- z) **Struttura Regionale Attuatrice (SRA):** Servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale attività produttive e turismo;
- aa) **Tecnico abilitato:** professionista esterno all'organizzazione dell'impresa e senza i vincoli previsti dall'articolo 31 della LR 20 marzo 2000, n. 7, competente per materia iscritto ad un Ordine o a un Collegio professionale;
- bb) **Zone omogenee di svantaggio socio-economico:** definite e classificate come risulta dalla tabella A allegata alla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), adottata ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), così come richiamata dall'art. 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), modificata dall'art. 10, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti).

### Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14 e ss.mm.ii., la dotazione finanziaria complessiva del Bando è definita con il Piano Finanziario approvato da ultimo con deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2024, n. 1289, e pari a € 5.249.957,00.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive, tramite Deliberazioni di Giunta regionale di aggiornamento e revisione del Piano Finanziario del programma e di revisione della relativa pianificazione finanziaria e di risultato.
3. La dotazione finanziaria di cui ai commi 1 e 2 è equamente distribuita tra le quattro Aree Interne regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). A conclusione delle istruttorie delle domande pervenute, scaduti i termini di presentazione di cui all'articolo 12, comma 3, le eventuali somme non impegnate in un'Area Interna verranno ripartite nuovamente in egual misura tra le altre Aree Interne con decreto del Direttore del Servizio sviluppo economico locale o suo delegato. Qualora dagli esiti istruttori di tutte le domande pervenute dalle quattro Aree Interne, tenuto conto delle disponibilità finanziarie del Bando, risulti possibile il finanziamento di tutte le domande ammissibili, con decreto del Direttore del Servizio sviluppo economico locale o suo delegato, le risorse del Bando sono riassegnate a ciascuna Area Interna al fine di garantire la copertura di tutte le richieste ammissibili.

## Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

### Art. 4 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Bando le micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), che realizzano un progetto di investimento, così come definito all'articolo 5, nel settore della trasformazione del legno e dell'utilizzazione dei prodotti in legno nelle Aree Interne, così come individuate all'Allegato A.
2. I beneficiari devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
  - a) essere micro, piccole e medie imprese;
  - b) sviluppare un progetto di investimento conforme all'articolo 5;
  - c) svolgere attività primaria o secondaria, riferita alla sede legale o a una unità operativa o a una sede secondaria in cui viene realizzato il progetto, nel settore della trasformazione del legno o dell'utilizzazione dei prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, identificata secondo i codici ATECO 2007 – aggiornamento 2022 di cui all'Allegato B.  
Nel caso in cui l'impresa svolga una pluralità di attività codificate in una pluralità di codici ATECO, alcuni ammissibili ed alcuni non ammissibili, l'istanza sarà ammissibile se il progetto d'investimento è pertinente e connesso all'attività economica di un codice ATECO presente nell'Allegato B del Bando;
  - d) avere sede legale o una unità operativa o una sede secondaria attiva in cui viene realizzato il progetto nel territorio regionale delle Aree Interne "Alta Carnia", "Dolomiti Friulane", "Val Canale-Canal del Ferro" e "Valli del Torre – Valli del Natisone", come individuate all'Allegato A;
  - e) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese presso la CCIAA competente per territorio ed attivi alla data di presentazione della domanda di contributo, ovvero per le imprese aventi sede legale in un altro Stato dell'Unione Europea essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione ivi vigente;
  - f) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; non presentare al momento della domanda le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii.;
  - g) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del

commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

- h) possedere un'adeguata capacità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto, come definita nell'Allegato F;
- i) regolarità della posizione dell'impresa in materia di EUTR ovvero dell'insieme di norme previste dal Regolamento (UE) 995/2010, che vieta l'immissione sul territorio UE di legno e prodotti da esso derivati di origine illegale, e dalla normativa nazionale di attuazione dell'EUTR (D.lgs 178/2014);
- j) non aver effettuato una delocalizzazione da uno Stato membro dell'Unione o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- k) non essere stati destinatari di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

3. Al momento della presentazione della domanda il requisito di cui al comma 2, lettera d), per le imprese prive di sede legale o sede operativa o sede secondaria nelle Aree Interne del Friuli Venezia Giulia è reso sotto forma di impegno. La costituzione di una sede legale o sede operativa o sede secondaria attiva nelle Aree Interne deve essere comunicata via PEC entro 60 giorni dalla data di comunicazione di ammissibilità della domanda di contributo e risultare da visura camerale al fine dell'adozione del decreto di concessione del contributo stesso. Nel caso in cui detta attivazione ed iscrizione non intervengano entro tale termine, il contributo non è concesso.

4. Le imprese che svolgono attività rientranti fra quelle indicate nella tabella B di cui all'Allegato B possono beneficiare dei contributi di cui al presente Bando a condizione che l'attività già esercitata dall'impresa preveda l'utilizzazione del legno, o l'impiego del materiale legnoso, per almeno il 70% della sua produzione come risultante da specifica scheda tecnico-descrittiva.

5. Le imprese che, oltre ad operare nei settori ammessi dal presente Bando di cui all'Allegato B, operano anche nei settori della produzione primaria e trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, esclusi dai contributi "de minimis" ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) 2023/2831, devono disporre di un sistema adeguato di separazione delle attività o separazione contabile o distinzione dei costi in grado di garantire che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino dei contributi "de minimis" concessi a norma del presente Bando.

6. Al momento del rilascio della concessione i beneficiari devono:

- a) rispettare i limiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti "de minimis";
- b) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, in conformità all'articolo 31 del decreto legge 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.;
- c) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione dell'aiuto previste dalla vigente normativa antimafia.

## Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

### Art. 5 - Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili i progetti di investimento, da realizzarsi nella sede legale o in una unità operativa o in una sede secondaria dell'impresa ubicata in una delle Aree Interne regionali, nel settore della trasformazione del legno e dell'utilizzazione dei prodotti in legno finalizzati a:

- a) aumentare la capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;

- b) valorizzare l'adozione delle tecnologie, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la transizione verso forme di produzione "green";
  - c) ampliare la capacità produttiva di uno stabilimento esistente e potenziare i livelli occupazionali;
  - d) comportare un'innovazione nel processo produttivo di uno stabilimento esistente e/o diversificare la produzione e/o i servizi di uno stabilimento.
2. I progetti devono in ogni caso:
- a) comportare un costo ammissibile totale minimo pari ad almeno 100.000,00 euro;
  - b) ottenere un punteggio di almeno 20 punti sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'Allegato E.
3. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1058, articolo 7, sono esclusi dagli aiuti i progetti attinenti alle attività elencate nell'Allegato C, paragrafo 1). Al fine di garantire il rispetto del principio "Non nuocere in modo significativo (DNSH)" sono inammissibili i progetti che contemplano lo svolgimento delle attività escluse di cui alla lettera b) dell'allegato V Regolamento (UE) 2021/523 elencate nell'Allegato C, paragrafo 2).

## Art. 6 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione del progetto a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e comunque entro la data di conclusione indicata nel decreto di concessione, fatti salvi i pagamenti e le relative quietanze che devono essere realizzati entro il termine ultimo per la rendicontazione.
2. Sono ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto secondo le finalità di cui all'articolo 5 e conformi, al fine del rispetto del principio DNSH, alle prescrizioni di cui all'Allegato D.
3. Sono ammissibili le seguenti spese di investimento concernenti l'acquisto di attivi materiali ed immateriali:
  - a) terreni, nel limite del 10% della somma ammissibile delle voci di cui alle lettere d), e), f), g) e a condizione che venga presentata una perizia giurata di stima, redatta da un valutatore qualificato, che attesti il valore di mercato del bene;
  - b) immobili, nel limite del 20% della somma ammissibile delle voci di cui alle lettere d), e), f), g), a condizione che venga presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato indipendente e che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche e di edilizia vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata. L'immobile inoltre non deve aver già fruito, nel corso dei dieci anni precedenti l'istanza, di un finanziamento pubblico nazionale o comunitario;
  - c) costi per la realizzazione di opere edili, nel limite del 40% della somma ammissibile delle voci di cui alle lettere d), e), f), g); dette spese sono ammissibili a condizione che la struttura produttiva sia di proprietà del beneficiario al momento dell'avvio delle opere, ovvero che il beneficiario disponga di un titolo di possesso di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 24, previo assenso scritto del proprietario;
  - d) macchinari, impianti, strumenti e attrezzature nuovi di fabbrica o ricondizionati;
  - e) sensoristica (studio, progettazione e realizzazione);
  - f) hardware;
  - g) beni immateriali quali software, brevetti, licenze d'uso e know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
  - h) servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica per la pianificazione dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, nel limite complessivo del 20% della somma ammissibile delle voci di cui alle lettere d), e), f), g).
4. Sono ammissibili altresì le seguenti spese nel limite complessivo del 20% della somma ammissibile delle voci di cui alle lettere d), e), f), g) di cui al comma 3:

- a) costi salariali relativi ai posti di lavoro creati per effetto del progetto di cui all'articolo 5, calcolati per il periodo di durata del progetto, come inizialmente definito dal decreto di concessione, e comunque non oltre i 24 mesi, ad esclusione dei lavori in economia di cui all'articolo 7, comma 2, lettera m);
  - b) costi di pubblicità e attività promozionali, quali, a titolo esemplificativo, spese per la realizzazione di materiale promozionale, partecipazione a eventi commerciali all'estero, attivazione sedi di rappresentanza estera;
  - c) canoni/spese per la locazione o per il noleggio calcolati per il periodo di durata del progetto, come inizialmente definito dal decreto di concessione, e comunque non oltre i 24 mesi.
5. L'acquisto di macchinari, impianti, strumenti e attrezzature ricondizionati è ammissibile a condizione che il venditore attesti con dichiarazione:
- a) l'esatta provenienza dei beni;
  - a) che nel corso degli ultimi sette anni i beni non abbiano beneficiato di altri contributi pubblici;
  - b) che il prezzo dei beni non sia superiore al loro valore di mercato e sia inferiore al costo di beni simili nuovi;
  - c) che le caratteristiche tecniche dei beni siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti;
  - d) il possesso di certificazione ISO 9001 e di una delle seguenti certificazioni:
    - i. ISO 14001;
    - ii. EMAS.
6. I servizi di cui al comma 3, lettera h) devono essere forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti o da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione od altra documentazione equipollente. I servizi di consulenza potranno essere resi altresì da università ed enti di ricerca.
7. I criteri per l'ammissibilità, la determinazione e la documentazione delle spese di cui al presente articolo sono riportati nell'Allegato H e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.
8. Ai fini della loro ammissibilità, le spese di cui al presente articolo, devono essere sostenute tramite fornitore indipendente dal beneficiario, come indicato all'articolo 2, comma 1, lettera w).

## Art. 7 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.
2. Non sono ammesse le spese diverse da quelle previste all'articolo 6 e, in particolare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese relative a:
  - a) beni immobili ed opere edili non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
  - b) acquisto di arredi;
  - c) materiali presenti a magazzino, scorte e materiali di consumo;
  - d) beni o materiali usati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5;
  - e) locazione finanziaria (leasing) e operazioni di lease-back;
  - f) consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze legali continuative o periodiche legate a costi di esercizio ordinari dell'impresa;
  - g) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
  - h) canoni di manutenzione e assistenza;
  - i) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
  - j) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
  - k) IVA, e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo i casi in cui non sia recuperabile dall'impresa beneficiaria ai sensi della vigente normativa fiscale;
  - l) certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità, registrazione dei brevetti;

- m) lavori in economia;
- n) acquisto, noleggio, locazione e/o leasing di veicoli;
- o) penali e altre sanzioni.

## Art. 8 - Limiti di spesa e di aiuto e intensità dell'agevolazione

1. La spesa minima ammissibile del progetto presentato a valere sul presente Bando non può essere inferiore a euro 100.000,00.
2. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, le spese ammissibili risultano inferiori al limite di cui al comma 1, non sono ammesse al contributo.
3. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa unica in regime "de minimis" è di 300.000,00 euro, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023. La SRA è autorizzata a procedere alla rideterminazione del contributo in fase di concessione, al fine di evitare il superamento del massimale nel triennio di riferimento.
4. Il contributo è concesso nel limite del 50% della spesa ammissibile maggiorato come di seguito specificato:
  - nel caso in cui l'impresa sottoscriva un accordo di foresta: 10%;
  - nel caso in cui il progetto di investimento venga realizzato in una zona omogenea di svantaggio socio-economico "B" (vedi Allegato G): 5%;
  - nel caso in cui il progetto di investimento venga realizzato in una zona omogenea di svantaggio socio-economico "C" (vedi Allegato G): 10%.

## Art. 9 – Durata, termini di realizzazione del progetto e proroga

1. Il progetto può avere una durata massima di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo del progetto, come indicata dal comma 4.
2. Detto termine può essere prorogato ai sensi dei commi 7 e 8.
3. L'avvio del progetto su cui si chiede il contributo non può essere precedente alla data di presentazione della domanda, come indicato nell'articolo 6, comma 1.
4. Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
  - a) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
  - b) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data del contratto ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;
  - c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) e ss.mm.ii., la data di inizio lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura. L'acquisto di terreni e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio del progetto.
5. Per conclusione del progetto si intende:
  - a) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ultima fattura o, se successiva, la data del documento di trasporto;
  - b) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero la data dell'ultima fattura.
6. Alla data di conclusione del progetto, gli investimenti devono essere attivi nella sede o nell'unità operativa o sede secondaria dell'impresa dove è stato realizzato il progetto.
7. Il beneficiario può presentare, prima dello spirare del termine massimo previsto dal comma 1, richiesta motivata di proroga del termine di conclusione del progetto alla SRA, per un periodo complessivamente non superiore a 6 mesi, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del

termine per la conclusione del progetto. La proroga è autorizzata dalla SRA con provvedimento comunicato via PEC entro 60 giorni dalla richiesta.

8. Per motivate esigenze straordinarie inerenti al completamento del progetto, può essere autorizzata dalla SRA un'ulteriore proroga di massimo 3 mesi rispetto al termine di conclusione del progetto già prorogato ai sensi del comma 7, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa del PR FESR 2021-2027. La richiesta di proroga ulteriore della domanda deve pervenire prima dello spirare del termine prorogato ai sensi del comma 7.

#### Art. 10 – Divieto di cumulo

1. Gli aiuti non sono cumulabili con altri aiuti di Stato o aiuti “de minimis”.
2. In deroga al comma 1, gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili sotto forma di garanzia, anche in regime “de minimis”, nel limite delle intensità e/o degli importi di aiuto stabiliti dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.
3. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

### Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

#### Art. 11 - Composizione della domanda

1. I beneficiari possono presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Bando; nel caso in cui siano presentate più domande da parte di uno stesso beneficiario, sarà presa in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico. La domanda di contributo è presentata esclusivamente per via telematica tramite il sistema di presentazione delle domande on line, di cui all'articolo 12, comma 1, attraverso il quale il beneficiario conferisce i dati e i documenti elencati nei commi successivi.

2. La domanda è composta dal documento generato dal sistema informatico dedicato accessibile dal sito istituzionale della Regione, e contiene l'istanza di contributo, i dati sintetici del richiedente e del progetto e gli allegati caricati a sistema dai richiedenti.

3. Costituiscono parte integrante della domanda i seguenti documenti:

- a) una relazione del progetto, contenente un'articolazione per fasi, la previsione degli output e di risultato del progetto medesimo, la descrizione delle caratteristiche dell'impresa e del progetto da attuare, degli obiettivi che si intendono conseguire con il progetto di investimento, la tempistica di realizzazione del progetto, le caratteristiche degli investimenti e la conformità alle prescrizioni di cui all'Allegato D lettere a), b) e c), relative al rispetto del principio DNSH.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dei criteri di valutazione di cui all'Allegato E, dalla relazione devono altresì in particolare emergere i seguenti aspetti:

- l'incremento occupazionale dell'impresa al termine del progetto (criterio numero 2) con eventuale assunzione di lavoratori disabili (criterio numero 5);
- se l'intervento ha riattivato o ha dato continuità ad attività produttive (criterio numero 6, lettera a) e b));
- al fine di valutare se i processi di produzione siano rispettosi dell'ambiente e dell'utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI:

- i. di essere in possesso della certificazione della catena di custodia per i prodotti legnosi (criterio numero 7 lettera a);
- ii. l'applicazione delle modalità produttive inerenti all'economia circolare, il riuso dei residui di lavorazione, la riduzione e riciclo di rifiuti, l'utilizzo di materiali ecocompatibili e la riduzione e abbattimento degli inquinanti (criterio numero 7 lettera b);

- iii. l'efficiamento energetico, il risparmio delle risorse energetiche, l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (ad esempio l'applicazione del vettore idrogeno) e il risparmio delle risorse idriche (criterio numero 7 lettera c);
- b) qualora siano previste opere edili di cui all'articolo 6, comma 3 lettera c):
- una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera aa), illustrativa del progetto, che evidenzia la conformità dell'intervento alle prescrizioni di cui all'Allegato D, lettere d) ed e), relative al rispetto del principio DNSH, con l'asseverazione del rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di ogni altra normativa di settore compatibile con l'intervento da realizzarsi;
  - elaborati grafici e/o planimetrie;
  - computo metrico;
  - ogni altra documentazione tecnica opportuna in relazione all'intervento da realizzare;
- c) copia del contratto di acquisto di immobili o di terreni corredato da perizia di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a) e b), ovvero ogni altro atto giuridico che ne dimostri la disponibilità;
- d) autorizzazione firmata all'esecuzione delle opere edili sull'immobile previste dal progetto da parte del proprietario dell'unità immobiliare interessata, qualora sia un soggetto diverso dal beneficiario e il relativo contratto che dimostri la disponibilità dell'unità immobiliare per una durata almeno pari a quella del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 24;
- e) il quadro di spesa dettagliato;
- f) l'elenco, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), delle attestazioni di presa visione della nota informativa sul procedimento e della informativa sul trattamento dei dati personali di cui al comma 8, di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi e dei vincoli di cui agli articoli 23 e 24 e delle dichiarazioni sostitutive, attestanti:
- i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 4, comma 2;
  - la regolarità della posizione dell'azienda ai sensi del Regolamento (UE) n. 995/2010 e Regolamento (UE) 2023/1115 e della normativa nazionale di cui al Decreto Legislativo 30 ottobre 2014, n. 178;
- g) dichiarazioni sostitutive riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera c), qualora il contributo richiesto superi i 150.000 euro;
- h) attestazione su modello F24/F23 del pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 12, comma 5;
- i) preventivi e offerte comunque denominati relativi alle spese di cui all'articolo 6 diverse da opere edili, immobili e terreni;
- j) dichiarazione riguardo alla zona di svantaggio socio-economico di cui all'Allegato G in cui si sviluppa il progetto;
- k) eventuale altra documentazione ritenuta pertinente al progetto.
4. L'assenza dei documenti di cui al comma 3 lettere a), e) ed f) comporta l'inammissibilità della domanda.
5. Devono essere altresì allegati alla domanda:
- a) la procura sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene eventualmente incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b);
  - b) la procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore interno firmatario qualora non siano riportati in visura;

- c) la documentazione che comprovi la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscrizione nel relativo Registro delle imprese, nonché il titolo del soggetto firmatario della documentazione di domanda, per le imprese non aventi sede nel territorio italiano;
  - d) l'accordo di foresta ai fini della maggiorazione dell'incentivo, previsto all'articolo 8, comma 4;
  - e) nel caso di macchinari, impianti, strumenti e attrezzature ricondizionati la dichiarazione attestante i requisiti di cui all'articolo 6, comma 5;
  - f) la scheda tecnico-descrittiva di cui all'articolo 4, comma 4, per le imprese che svolgono attività rientranti fra quelle indicate nei codici ATECO 2007 – aggiornamento 2022, tabella B, di cui all'Allegato B;
  - g) ai fini dell'attribuzione del punteggio dei criteri di valutazione di cui all'Allegato E:
    - i. copia della certificazione della catena di custodia per i prodotti legnosi (criterio numero 7 lettera a);
    - ii. l'elenco dei soci della cooperativa attestante il possesso dei requisiti necessari per l'attribuzione del punteggio di ammissibilità di imprenditoria femminile o giovanile (criterio numero 4 e 3);
  - h) per i servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica di cui all'articolo 6, comma 3, lettera h), il curriculum o la scheda di presentazione od altra documentazione equipollente.
6. Nel caso di imprese prive di sede legale o di unità operativa o di una sede secondaria nelle Aree Interne del Friuli Venezia Giulia le dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, saranno rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive solo successivamente, prima della concessione del contributo.
7. Contestualmente alla domanda di contributo l'impresa dichiara altresì di volere beneficiare o meno dell'erogazione in via anticipata del contributo stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 19.
8. I fac-simile dei documenti di cui al comma 3, lettere a), e), f) e g) e al comma 5, lettera a), sono pubblicati sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al Bando, unitamente:
- a) alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi dell'articolo 14, della legge regionale 7/2000;
  - b) alla informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

## Art. 12 - Presentazione della domanda

1. La domanda è predisposta e presentata alla SRA esclusivamente in via telematica tramite il sistema on line dedicato, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 5. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:
  - a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;
  - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale.

3. La domanda è presentata a pena di inammissibilità dalle ore 09:30 del giorno 14 ottobre 2024 alle ore 16:00 del giorno 31 gennaio 2025. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema on line dedicato.
4. Nel caso in cui per i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema sia richiesta la sottoscrizione digitale, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta, si considera valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.
5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line dedicato sono pubblicate sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al Bando.
6. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata dalle informazioni e dichiarazioni richieste nonché dalla documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando.
7. La SRA si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

## Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

### Art. 13 – Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000 secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. L'attività istruttoria regionale è svolta dal Servizio sviluppo economico locale della Direzione Centrale attività produttive e turismo.
3. L'iter procedimentale della domanda si articola nelle seguenti fasi:
  - a) istruttoria di ammissibilità: in relazione alla suddetta istruttoria viene accertata l'eventuale presenza di cause di inammissibilità della domanda, ai sensi degli articoli 4, 5, 11 e 12;
  - b) valutazione: le domande di contributo vengono valutate in base agli specifici criteri di valutazione di cui all'Allegato E;
  - c) concessione: per le domande che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), che risultano finanziabili sulla base delle risorse stanziare, previa integrazione di eventuali documentazioni e verifiche, ai sensi dell'articolo 16 viene adottato l'atto di concessione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.

### Art. 14 - Istruttoria di ammissibilità

1. Le domande presentate sono oggetto di un'istruttoria amministrativa di ammissibilità, secondo l'applicazione dei seguenti criteri generali e specifici:
  - a) criteri generali di ammissibilità:
    - i. completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11;
    - ii. modalità e termini di presentazione della domanda, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 12.
  - b) criteri specifici di ammissibilità:
    - i. sussistano i requisiti di ammissibilità indicati all' articolo 4 afferenti al beneficiario;
    - ii. sussistano i requisiti di ammissibilità indicati all'articolo 5 afferenti al progetto;
    - iii. sussistano i requisiti afferenti alle spese ai sensi degli articoli 6, 7 e 8;

- iv. siano rispettate le norme afferenti al divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 10.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere all'integrazione della documentazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b), c), d), g), h), i), j), k) e comma 5 o fornire i chiarimenti richiesti. Può essere concessa la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
3. Le domande con riferimento alle quali l'istruttoria di cui al comma 1 si concluda con esito negativo sono inammissibili e non sono oggetto della valutazione di cui all'articolo 15. Il Responsabile del procedimento comunica il rigetto della domanda, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della stessa ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/90.

### Art. 15 - Criteri di valutazione e istruttoria tecnica dei progetti di investimento

1. Le domande di contributo che hanno superato l'istruttoria di ammissibilità amministrativa di cui all'articolo 14 sono oggetto di valutazione relativamente ai criteri di cui all'Allegato E e istruttoria tecnica da parte del Comitato Tecnico di Valutazione.
2. In esito all'istruttoria di cui all'articolo 14, a ciascuna domanda è attribuito il punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi assegnati con riferimento ai pertinenti criteri. Le domande sono valutate e il punteggio è attribuito esclusivamente con riferimento ai criteri che sono stati espressamente indicati nella domanda dal beneficiario al fine dell'attribuzione del relativo punteggio.
3. In esito all'istruttoria di cui al comma 2, le domande di contributo che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 20 punti, come indicato all'articolo 5, comma 2, lettera b), sono sottoposte al parere del Comitato Tecnico di Valutazione che valuta la congruità e la pertinenza dell'iniziativa alle spese, alle consulenze e ai servizi sulla base della relazione fornita dall'impresa. La spesa preventivata può essere rideterminata o non ammessa in carenza di adeguata illustrazione della pertinenza al progetto di investimento, della modalità di determinazione della medesima o della competenza/professionalità dei soggetti coinvolti.
4. Qualora il progetto d'investimento comporti particolare complessità tecnica, la SRA competente si riserva di richiedere il parere del Comitato Tecnico di Valutazione in ordine all'ammissibilità e valutazione del progetto stesso. La SRA competente si riserva di richiedere altresì qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessarie alle valutazioni istruttorie anche su richiesta del Comitato su singoli e specifici aspetti tecnici, laddove la documentazione ne sia carente.
5. Le domande di contributo che non conseguono la valutazione favorevole del Comitato Tecnico di Valutazione non sono ammesse al contributo. Il Responsabile del procedimento comunica il rigetto della domanda, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della stessa ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/90.
6. I criteri di valutazione di cui all'allegato E, punti 1, 3, 4 e 9 vengono valutati esclusivamente in sede di istruttoria e la loro eventuale variazione nel corso dell'avanzamento del progetto non comporta una modifica del punteggio assegnato.
7. I criteri di valutazione di cui all'allegato E, punti 2, 5, 6, 7, 8 vengono verificati anche in sede di rendicontazione e la loro eventuale variazione deve comunque comportare il raggiungimento del punteggio minimo complessivo di 20 punti. Qualora, a causa della variazione di detti criteri di valutazione, il punteggio assegnato in sede istruttoria dovesse scendere al di sotto del limite minimo di 20 punti, il contributo viene revocato.

## Art. 16 - Concessione del contributo

1. La SRA competente comunica via PEC al beneficiario l'accoglimento della domanda, invitandolo, al fine del rilascio del provvedimento di concessione, a comunicare la data di previsto o effettivo avvio del progetto, la dichiarazione di aver fruito e/o dichiarato ai fini fiscali gli aiuti di cui all'art. 10 DM 115/2017<sup>1</sup> in regime "de minimis" che non sono ancora stati registrati in RNA, dei quali va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile, e nei casi di cui all'articolo 4, comma 3, a comunicare la costituzione della sede legale o sede operativa o sede secondaria.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, il beneficiario è tenuto a dare riscontro alla comunicazione di cui al comma 1 entro 30 giorni. Passato quest'ultimo termine, la SRA adotta il provvedimento di concessione e fissa un termine tassativo, non superiore a 90 giorni dalla trasmissione del provvedimento stesso, per l'avvio e comunicazione dell'iniziativa. La SRA provvede alla revoca del provvedimento di concessione in assenza della predetta comunicazione entro il termine ultimo per l'avvio dell'iniziativa.
3. Il provvedimento di concessione è adottato dal Responsabile del procedimento entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dalla legge 241/90.
4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica:
  - a) del rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti "de minimis", come previsto dall'articolo 4, comma 6, lettera a) ed alla verifica del rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 10 del Bando, fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 3, con riguardo, in particolare, alla rideterminazione dell'importo del contributo;
  - b) della regolarità contributiva del beneficiario nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come previsto dall'articolo 4, comma 6, lettera b);
  - c) che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo concedibile superi l'importo di 150.000,00 euro, come previsto dall'articolo 4, comma 6, lettera c);
5. Il provvedimento di concessione contiene, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, in particolare, le condizioni per il finanziamento relative al progetto di investimento, l'elenco delle spese dichiarate ammissibili, il termine per l'esecuzione, gli obblighi, i vincoli in capo al beneficiario e il Codice unico di progetto (CUP), che deve essere riportato nell'oggetto dei giustificativi di spesa come precisato all'articolo 20, comma 7.
6. La concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime, fino ad esaurimento delle risorse disponibili ai progetti che risultano presentare il punteggio minimo e che sono oggetto di valutazione favorevole del Comitato Tecnico di Valutazione.
7. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda cui spetta l'aiuto, è disposta la concessione parziale nei limiti dei fondi disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
8. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse ai sensi dell'articolo 3, comma 2, per le domande non finanziate per esaurimento risorse sarà riavviata l'istruttoria ai fini della concessione ai sensi del comma 9.
9. La SRA comunica altresì alle imprese il mancato accoglimento della domanda per l'esaurimento delle risorse stanziare, riservandosi di comunicare la riapertura del procedimento, qualora la Giunta regionale renda disponibili ulteriori risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2, oppure nel caso di economie sopravvenute derivanti

---

<sup>1</sup> Per il concetto degli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).

da disimpegni. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse da parte della Giunta regionale il termine per la concessione del contributo decorre dalla data della deliberazione giuntaale.

10. Per le domande non finanziate entro il 30 giugno 2026 a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria il procedimento è definitivamente concluso e la domanda di contributo archiviata.

## Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

### Art. 17 - Variazioni all'iniziativa

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a realizzare il progetto di investimento conformemente a quanto indicato nella domanda presentata e ammessa a contributo, alle voci di spesa e agli importi ammessi come riportati nel decreto di concessione.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui il progetto necessiti di variazioni rispetto al progetto ammesso a contributo, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla SRA, accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto. La SRA provvede alla valutazione ed all'approvazione delle variazioni entro 30 giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Comitato tecnico qualora ne sia rilevata l'opportunità circa la conformità tra le spese ammesse e la variazione proposta, e ne apporta le necessarie modifiche al decreto di concessione. Non sono ammissibili richieste di variazione delle iniziative presentate prima della concessione del contributo.
3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto di investimento ammesso a contributo ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.
4. Le variazioni alle iniziative progettuali non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso per l'intervento e a seguito delle variazioni la spesa minima di ammissibilità del progetto non deve essere inferiore a euro 100.000,00, pena l'inammissibilità della richiesta di variazione.
5. Le variazioni possono intervenire solo in ordine a voci di spesa già assentite in concessione.
6. In difetto di comunicazione di cui al comma 2, qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e il progetto d'investimento assentito in concessione, la SRA dispone la rideterminazione o revoca del contributo, qualora ne rilevi l'opportunità circa la conformità tra le spese ammesse e la variazione accertata, acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione.

### Art. 18 - Subentro a seguito di operazioni societarie

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari, gli incentivi concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:
  - a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo indicati nel presente bando;
  - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
  - c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
  - d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 23 e 24.
2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente, allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il facsimile pubblicato sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente, con riferimento al subentrante, dai soggetti di cui all'art 12, comma 2 ed inoltrata via PEC all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it).
3. La SRA, ove la domanda sia ritenuta incompleta, ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere.

4. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, la SRA, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di 30 (trenta) giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione del contributo viene revocato.
5. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda e la concessione del contributo, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse.
6. Se l'operazione societaria interviene dopo la concessione del contributo, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ai fini dell'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza e contiene tutti gli elementi del provvedimento di concessione.
7. Se l'operazione societaria interviene dopo l'erogazione a saldo del contributo, il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni. Ai fini dell'ammissibilità del subentro, il subentrante deve assumere gli obblighi del beneficiario originario, con la conseguenza che eventuali violazioni degli stessi durante il periodo di durata dei vincoli di stabilità di cui all'articolo 24 determineranno la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante nei confronti del subentrante stesso.
8. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.
9. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 29, è comunicata tempestivamente. La SRA espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.

## Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

### Art. 19 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70% dell'importo concesso, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al Bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it).
2. L'erogazione anticipata è subordinata:
  - a) alla presenza della richiesta formulata, a pena di inammissibilità, unitamente alla presentazione della domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 11, comma 7;
  - b) alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fideiussione è redatta secondo il modello fac-simile disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al Bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata;
  - c) alla comunicazione dell'avvio del progetto d'investimento;
  - d) alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  - e) alla verifica dell'assenza delle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo liquidabile superi l'importo di 150.000,00 euro.

3. La richiesta di anticipazione, corredata dalla fideiussione, è presentata dal beneficiario entro il termine massimo di 6 mesi dalla data del decreto di concessione e comunque prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.
4. L'erogazione dell'anticipo del contributo è sospesa nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

#### Art. 20 - Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

1. La domanda di rimborso contenente la rendicontazione attestante le spese sostenute è sottoscritta e trasmessa alla SRA, dai medesimi soggetti e con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 12, comma 2, esclusivamente per via telematica tramite il sistema online dedicato, accessibile dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al Bando, dove sono pubblicate le linee guida dedicate. La domanda di rimborso si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto di convalida finale.
2. La domanda di rimborso contenente la rendicontazione deve essere presentata, pena la revoca della concessione del contributo, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di conclusione del progetto, prorogabile di 30 giorni su motivata richiesta da presentarsi prima della scadenza del termine. Al fine del rispetto del termine per la presentazione della rendicontazione fa fede la data di presentazione telematica tramite il sistema online dedicato.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, eventualmente prorogato su richiesta del beneficiario, decorre un ulteriore termine ultimativo di 15 giorni per adempiere, trascorso il quale il contributo è revocato.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono conferire, tramite sistema on line, delega operativa a terzi per la mera compilazione della rendicontazione.
5. La rendicontazione del progetto dettaglia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze suddivisi per voce di spesa, e comprende i seguenti documenti:
  - a) domanda che si genera dalla compilazione on line, contenente i dati di sintesi del beneficiario e del progetto e il quadro spese riepilogativo;
  - b) la relazione da cui risulti l'avvenuta realizzazione del progetto approvato in termini di:
    - i. rispetto dei requisiti specifici di ammissibilità del progetto di cui all'articolo 5 e rispetto dei criteri di valutazione riconosciuti al momento della concessione del contributo. Nel caso in cui al beneficiario fosse stato attribuito il punteggio dei criteri di valutazione numero 1, 3 e 4, di cui all'Allegato E, e questi avessero subito una variazione per cause non imputabili al beneficiario, nella relazione dovrà essere data adeguata motivazione. Nel caso in cui al beneficiario fosse stato attribuito il punteggio del criterio di valutazione numero 7, lettere b) e c), di cui all'Allegato E, dalla relazione dovranno emergere altresì le modalità produttive dell'economia circolare, del riuso dei residui di lavorazione, della riduzione e riciclo dei rifiuti, dell'utilizzo di materiali ecocompatibili e della riduzione e abbattimento degli inquinanti attuate e i risultati conseguiti in termini di efficientamento energetico, risparmio delle risorse energetiche, utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e il risparmio delle risorse idriche;
    - ii. avvio effettivo ed effettiva conclusione del progetto, in coerenza con quanto indicato nel sistema IOL;
  - c) procura, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione ai sensi del comma 1;
  - d) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario di cui al comma 1, qualora non siano riportati in visura, se non già agli atti;
  - e) copia delle fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
  - f) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive attestanti:
    - i. di non essere destinatario di sanzioni interdittive;

- ii. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
  - iii. il mantenimento dei requisiti specifici di ammissibilità, di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), j) e k);
  - iv. il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 10 e che le spese non sono state oggetto di concessione di altri incentivi pubblici oppure se sussiste il caso, quali documenti di spesa rendicontati sono stati utilizzati ai fini dell'ottenimento di altri incentivi pubblici, specificandone i riferimenti normativi ed amministrativi e l'ammontare;
  - v. la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa presentati a rendiconto;
  - vi. l'incremento occupazionale dell'impresa al termine del progetto e l'assunzione di lavoratori disabili, nel caso in cui al beneficiario fosse stato attribuito il punteggio dei criteri di valutazione numero 2 e 5 di cui all'Allegato E;
  - vii. la riattivazione o l'aver dato continuità ad attività produttive, nel caso in cui al beneficiario fosse stato attribuito il punteggio del criterio di valutazione numero 6 di cui all'Allegato E;
  - viii. il rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato D, lettere a), b) e c), al fine di garantire il rispetto del principio DNSH;
- g) la relazione tecnica del progetto realizzato, sottoscritta da un tecnico abilitato, corredata delle dichiarazioni relative al rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di ogni altra normativa di settore compatibile con l'intervento, nonché delle prescrizioni di cui all'Allegato D, lettere d) ed e), al fine di garantire il rispetto del principio DNSH;
- h) per l'acquisto di macchinari, impianti, strumenti e attrezzature ricondizionati la documentazione comprovante i requisiti di cui all'art. 6 comma 5.
6. Per le imprese che svolgono attività rientranti fra quelle indicate nei codici ATECO 2007 – aggiornamento 2022, tabella B, di cui all'Allegato B, la rendicontazione dovrà essere corredata anche della scheda tecnico-descrittiva come previsto dall'articolo 4, comma 4, pena la revoca del contributo.
7. Le fatture relative all'acquisizione di beni e servizi oggetto della rendicontazione devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione del contributo stesso; qualora il Codice unico di progetto (CUP) non fosse stato ancora comunicato al beneficiario, le fatture relative all'acquisizione di beni e servizi oggetto della rendicontazione, devono contenere il codice identificativo dell'istanza, comunicato al beneficiario al momento della presentazione della domanda.
8. I fac-simile dei documenti di cui al comma 5, lettere b) c) e f), sono pubblicati sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al Bando unitamente alle linee guida per la compilazione della rendicontazione.
9. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione, né il pagamento in contanti. Non saranno altresì accettate dichiarazioni sostitutive di pagamento prodotte dal beneficiario.
10. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line sono pubblicate sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al Bando.

## Art. 21 - Istruttoria per l'erogazione del contributo

1. Le verifiche istruttorie per l'erogazione del contributo sono volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, anche tramite controlli in loco, che possono essere attuati con modalità a campione concordate con l'AdG.
2. Le verifiche di cui al comma 1 accertano che:
  - a) siano rispettati i termini di cui all'articolo 20, comma 2 e 3;
  - b) siano corredate dei documenti di cui all'articolo 20, comma 5 e 6;

- c) siano mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e);
  - d) l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo complessivamente liquidabile superi l'importo di 150.000,00 euro;
  - e) l'iniziativa realizzata sia coerente con il progetto approvato in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati;
  - f) le voci di spesa rendicontate rientrino tra quelle ammissibili e siano inerenti al progetto ai sensi dell'articolo 6;
  - g) siano rispettate le prescrizioni relative al divieto di cumulo di cui all'articolo 10;
  - h) siano rispettati gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 23, comma 2.
3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora le stesse siano insufficienti, si procede alla sua rideterminazione o alla revoca del contributo.
4. Nel caso in cui l'istruttoria della rendicontazione comporti particolare complessità tecnica in relazione alla verifica della corretta realizzazione del progetto di investimento, può essere acquisita la valutazione tecnica del Comitato Tecnico in ordine all'ammissibilità e valutazione del progetto d'investimento, ai sensi dell'articolo 15, comma 4.
5. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria della rendicontazione e prima dell'erogazione del contributo la SRA verifica la regolarità contributiva del beneficiario nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali attestata dal DURC.
6. A seguito delle verifiche di cui al comma 5 ed entro il termine di 80 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione, il contributo è liquidato ed erogato.
7. L'erogazione del contributo avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria.

## Art. 22 – Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 47 della legge regionale 7/2000 nei seguenti casi:
  - a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
  - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado. Tale disposizione si applica anche in caso di esecuzioni immobiliari.
2. L'erogazione del contributo è sospesa, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 48 della legge regionale 7/2000, nei casi in cui l'impresa beneficiaria sia sottoposta a procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa, ovvero in caso di notizia di fatti che possono portare all'apertura di tali procedure.

## Capo 8. OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO/DESTINATARIO

### Art. 23 - Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it), laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema on line dedicato;
- b) realizzare il progetto approvato con l'atto di concessione o le sue variazioni autorizzate secondo le modalità ed i termini ivi previsti, fatte salve le proroghe autorizzate;
- c) comunicare eventuali variazioni ai sensi degli articoli 17 e 18 o altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'operazione;
- d) comunicare alla SRA eventuali variazioni intervenute tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo, che possano incidere sull'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'allegato E;
- e) mantenere i requisiti soggettivi e le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d), e), f), i) e k), ossia essere iscritti al Registro imprese, in attività nelle Aree Interne del territorio regionale, esercitare attività classificata tra i codici ATECO ammissibili, non essere in stato di liquidazione o sottoposto a procedura concorsuale, essere regolare in materia di EUTR, non essere destinatario di sanzioni interdittive, per tutta la durata del progetto e fino all'approvazione della rendicontazione;
- f) rispettare i vincoli di destinazione e funzionamento previsti dall'articolo 24, o eventuali altri vincoli indicati nell'atto di concessione e di presentare le relative dichiarazioni annuali previste;
- g) nel caso delle imprese di cui all'articolo 4, comma 3, attivare e registrare nel Registro delle imprese la sede legale o l'unità operativa sul territorio regionale delle Aree Interne dove è realizzato il progetto di investimento prima della concessione del contributo;
- h) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario e nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto;
- i) conservare presso i propri uffici, per 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario, fermo comunque restando il rispetto della normativa contabile e fiscale, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della SRA;
- j) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità richieste dal sistema on line dedicato per la presentazione della domanda e della rendicontazione;
- k) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- l) rispettare le prescrizioni relative al divieto di cumulo di cui all'art 10;
- m) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale e le disposizioni sul principio di DNSH di cui all'allegato D;
- n) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione, attraverso l'adozione di misure che favoriscono la parità di trattamento fra le persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la religione o l'origine etnica, le tendenze sessuali, le convinzioni personali, disabilità, l'età e le eventuali minorazioni fisiche; in particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione degli interventi;
- o) mantenere il possesso della certificazione della catena di custodia per i prodotti legnosi (PEFC, FSC od altri disciplinari riconosciuti in base alla normativa vigente) a garanzia che il legname provenga da foreste gestite in modo sostenibile;
- p) comunicare, fino alla scadenza del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 24, le variazioni inerenti i dati anagrafici dell'impresa, quali, ad esempio, la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

- q) nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 5, disporre di un sistema adeguato di separazione delle attività o separazione contabile o distinzione dei costi in grado di garantire che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis" concessi a norma del presente Bando.
2. In materia di informazione e comunicazione, i beneficiari sono tenuti altresì a rispettare gli obblighi di informazione dell'incentivo ottenuto, con le seguenti modalità:
- i. pubblicando sul sito web e sui social media ufficiali, laddove esistenti, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati attesi, il sostegno finanziario pubblico ricevuto (indicando l'importo della spesa ammessa e il contributo concesso) e la percentuale della quota FESR pari al 40% e apponendo il logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e i loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base del modello "CARD SOCIAL NETWORK" pubblicato sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Comunicazione, Visibilità e Strumenti" destinata ai beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari"). L'inserimento deve essere effettuato entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione e mantenuto almeno fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
  - ii. esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico, contenente una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati attesi, il sostegno finanziario pubblico ricevuto (indicando l'importo della spesa ammessa e il contributo concesso) e la percentuale della quota FESR pari al 40% e apponendo il logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e i loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), sulla base del modello "POSTER ORRIZZONTALE/VERTICALE" o "DISPLAY" pubblicato sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/>, sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi. L'esposizione deve essere effettuata entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione e mantenuto almeno fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
  - iii. apponendo il logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e i loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in maniera visibile su documenti e materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione del progetto destinati al pubblico, reperibili sul portale Europa FVG all'interno dell'allegato "LOGO FESR 21 - 27", pubblicati sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Comunicazione, visibilità e strumenti" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari");
  - iv. qualora richiesto dall'Amministrazione regionale, il Beneficiario trasmette una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredata da materiale fotografico o video di libera diffusione ai fini di visibilità, promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web, sui canali social ufficiali dell'Amministrazione regionale, sui materiali divulgativi o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione e visibilità.
3. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di informazione al pubblico di cui al comma 2, la SRA assegna un termine di 15 giorni entro il quale il beneficiario deve provvedere alla regolarizzazione. Decorso il termine e qualora non siano state poste in essere le azioni correttive, la SRA riduce del 3% il contributo concesso.

#### Art. 24 – Vincolo di stabilità delle operazioni

1. L'attività d'impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale dell'Area Interna per 3 anni dalla data di pagamento del saldo al beneficiario.
2. Rientrano in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento per il periodo di cui al comma 1:
  - a) l'iscrizione al Registro delle imprese;

- b) la sede o unità operativa o sede secondaria attiva nel territorio dell'Area Interna;
  - c) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
  - d) il possesso di un codice ISTAT ATECO 2007 ammissibile ai sensi del presente Bando e della regolarità in materia EUTR;
  - e) non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di contributo nonché non variare la destinazione d'uso degli stessi;
  - f) mantenere l'incremento occupazionale espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nella sede oggetto dell'iniziativa, in misura non inferiore a quanto indicato in sede di rendicontazione.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera f), le imprese che non hanno rendicontato costi salariali, ma hanno ottenuto il punteggio del criterio di valutazione numero 2 di cui all'Allegato E, devono mantenere l'incremento occupazionale, espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, raggiunto alla data di presentazione della rendicontazione almeno per i 12 mesi successivi a tale data. Le assunzioni con cui è stato conseguito l'incremento occupazionale devono avvenire nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione.
4. L'impresa beneficiaria, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 3/2015, non deve delocalizzare la propria produzione presente a livello regionale verso uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, per un periodo di 5 anni dalla concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.
5. L'impresa beneficiaria non deve, altresì, effettuare una delocalizzazione da uno Stato membro dell'Unione o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto il contributo, nei 2 anni successivi al completamento dell'investimento, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) 2021/1060, pena la revoca.
6. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto dei vincoli di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il fac-simile pubblicato sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al Bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
7. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 6, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine di 15 giorni.
8. La violazione dei vincoli di cui al presente articolo comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
9. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 2, lettera f) e al comma 3 non comporta decurtazione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili al beneficiario, in particolare qualora si trovi nelle situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui agli articoli 46 e 47 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro".

## Art. 25 - Indicatori di output e di risultato

1. Il conseguimento degli obiettivi del Bando è misurato attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio del PR FESR 2021-2027:

### INDICATORI DI OUTPUT

ID	Definizione	Unità	di	Target	Target	Metodologia di stima - Fonti
----	-------------	-------	----	--------	--------	------------------------------

	dell'indicatore	misura dell'indicatore	intermedio	finale	utilizzate
RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie)	n. imprese	0	25	Il valore finale è quantificato ex ante, prevedendo un numero limitato di imprese beneficiarie con investimenti produttivi rilevanti stimando un contributo medio di agevolazione erogato per singola impresa pari a circa 200.000 euro. Il target intermedio è stato definito in base alle tempistiche programmate per l'attivazione dell'intervento. È prevista la pubblicazione del Bando entro il 2024 a seguito dell'approvazione del programma e dei criteri di selezione e delle strategie di sviluppo delle aree interne. La durata minima della fase di raccolta delle domande e di istruttoria è di 6 mesi. La durata di investimento dei progetti per investimenti tecnologici e innovativi hanno una media di un anno e 4 mesi. Pertanto non risulta realistico prevedere un target intermedio.
RCO 02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	n. imprese	0	25	Trattandosi di un intervento completamente caratterizzato da sovvenzioni, i valori di RCO 02 corrisponderanno agli stessi previsti per RCO 01 nell'ambito dell'intervento in esame
RCO 75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiari di un sostegno	n. strategie	0	2	Si prevede che i progetti ricadano in almeno 2 delle 4 Aree Interne.

## INDICATORI DI RISULTATO

ID	Definizione dell'indicatore	Unità di misura dell'indicatore	Valore base dell'indicatore	Target finale	Metodologia di stima - Fonti utilizzate
RCR 01	Posti di lavoro creati presso i	FTE	0	10	Il target finale è calcolato sulla base di una stima dei nuovi posti di lavoro

	soggetti beneficiari di sostegno				creati rispetto agli investimenti nel settore, desunta dai dati storici nella programmazione 2014/2020 (azione 2.3.a.2/3/4 aree interne: occupazione media creata ogni 100.000 Euro 0,2 FTE).
RCR 02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)	Euro	0	2.700.000,00	Il target finale è stato calcolato sulla base del tasso di cofinanziamento privato definito dagli strumenti agevolativi a cui l'intervento fa riferimento prevedendo per gli investimenti un'intensità agevolativa media di circa il 50%

## Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE

### Art. 26 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata del progetto e del vincolo di stabilità delle operazioni, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, e può essere acquisito anche il parere del Comitato tecnico in relazione a specifiche esigenze istruttorie.
2. La SRA effettua controlli amministrativi e controlli in loco.
3. I controlli amministrativi sono effettuati sul 100% delle rendicontazioni presentate.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, la SRA, nell'ambito dei controlli amministrativi sulla documentazione alla rendicontazione di ciascun progetto, può svolgere tali controlli a valere su un campione rappresentativo della documentazione di spesa secondo le modalità convenute con l'Autorità di gestione e definite nell'ambito del Manuale delle procedure di gestione e controllo del programma.
5. I controlli in loco possono essere effettuati su un campione di operazioni secondo le modalità contenute nel Manuale delle procedure di gestione e controllo.
6. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli amministrativi e/o i controlli in loco effettuati con la modalità a campione rilevino degli errori e/o delle irregolarità, la SRA analizza la natura e l'impatto finanziario potenziale dell'errore sulla rimanente popolazione di spesa e di progetto, valutando la necessità di integrare il campione ampliando la base da controllare oppure applica una rettifica forfettaria sul rendiconto in relazione alla qualificazione e quantificazione dell'errore nel campione controllato, secondo le indicazioni concordate con l'Autorità di gestione e riportate nel Manuale delle procedure di gestione e controllo.
7. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva delle imprese beneficiarie sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

### Art. 27 – Annullamento

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Ai sensi dell'articolo 49, comma 3, della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione regionale.

3. In base all'articolo 21-nonies della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione del provvedimento di concessione.

4. La SRA comunica ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento del provvedimento di concessione e la relativa rideterminazione del contributo stesso.

In caso di annullamento del provvedimento di concessione è disposto il recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49, comma 1 e 3, e 50 della legge regionale 7/2000.

5. Il provvedimento di annullamento è adottato entro il termine di 90 giorni, decorrente dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

### Art. 28 - Revoca e rideterminazione dell'aiuto

1. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dall'inadempimento del beneficiario rilevabile, nei seguenti casi:

- a) Il progetto sia stato avviato prima della data di presentazione della domanda o successivamente al termine assegnato in sede di concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, ovvero il beneficiario ha ommesso la comunicazione prevista dall'art. 16 comma 2;
- b) alla data di presentazione della domanda, non risulti l'iscrizione al Registro delle Imprese della sede o dell'unità operativa nel territorio dell'Area Interna, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3;
- c) nel caso in cui le imprese di cui all'articolo 4, comma 3, non abbiano proceduto prima dell'avvio del progetto all'attivazione ed alla registrazione nel Registro delle Imprese della sede legale o dell'unità operativa o sede secondaria sul territorio regionale delle Aree Interne dove è realizzato il progetto di investimento;
- d) la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 e 3;
- e) su espresso parere del Comitato tecnico, nel quale l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, ai sensi dell'articolo 21, comma 4;
- f) il progetto realizzato si discosti significativamente da quello ammesso a contributo o dalla variazione autorizzata ai sensi dell'art. 17, sentito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione;
- g) non siano rispettate le caratteristiche degli investimenti di cui all'articolo 5;
- h) non siano mantenuti i requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, lettere e) e f);
- i) in caso di variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni per il subentro nel contributo, ai sensi dell'articolo 18 o qualora la domanda di subentro non sia presentata;
- j) non siano osservate le disposizioni in tema di contrasto alla delocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015 e dell'articolo 66 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- k) non sia mantenuta una contabilità separata secondo le prescrizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera i);
- l) qualora l'iniziativa prevista non sia terminata entro la data di conclusione riportata nel decreto di concessione del contributo o, nel caso di proroga del termine, entro la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- m) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti e violazioni da parte del beneficiario rispetto al presente Bando e alla normativa di riferimento di cui al Capo 11, che comportano la non ammissibilità dell'intera operazione a valere sul PR;

- n) a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
  - o) non viene dimostrato, in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive, il rispetto del principio DNSH, così come specificato nell'Allegato D;
  - p) in sede di rendicontazione viene accertato che il punteggio assegnato al momento dell'istruttoria è inferiore ai 20 punti, a causa della variazione dei criteri di valutazione, di cui all'allegato E, 2, 5, 6, 7, 8.
2. Il provvedimento di concessione è altresì revocato nei casi in cui il beneficiario rinunci allo stesso mediante comunicazione inviata via PEC alla SRA.
3. Il contributo concesso è rideterminato in sede di rendicontazione nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazione rispetto al progetto ammesso e il beneficiario non abbia provveduto ad inviare la comunicazione di cui all'articolo 17, comma 6.
4. Il contributo concesso e liquidato è rideterminato qualora:
- a) non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni, in tal caso il contributo è rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'articolo 24;
  - b) nel caso del mancato rispetto delle disposizioni in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione, di cui all'articolo 23, comma 2;
  - c) il progetto si discosti da quello ammesso a contributo in misura non significativa al punto da comportare la revoca completa dello stesso, sentito il parere del comitato Tecnico di Valutazione ai sensi dell'art. 17 comma 2.
5. Il contributo è inoltre revocato o rideterminato ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, nei casi e con le modalità previste dall'art. 21, comma 3.
6. La SRA comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione nonché di rideterminazione del contributo con contestuale recupero parziale dell'importo liquidato. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000. I provvedimenti di revoca o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

## Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 29 – Informativa sul trattamento dei dati personali

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicata, sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al Bando, come indicato all'articolo 11, comma 6.
2. Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) 2021/1060 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

### Art. 30 - Disposizioni finali, reclami e ricorsi

1. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo.

In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al Bando le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

2. Con decreti del Responsabile del procedimento, da pubblicare sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al Bando, possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti le modalità di attuazione del presente Bando.

3. Ai fini del Bando, tutte le comunicazioni nei confronti delle PMI parti del procedimento contributivo saranno effettuate tramite PEC.

4. Tutte le comunicazioni ufficiali alla SRA da parte di beneficiari che hanno presentato domanda devono essere effettuate tramite la PEC [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it).

5. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nel Capo 11 "Riferimenti normativi";

6. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente Bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

7. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 7, del regolamento (UE) 1060/2021 sono garantite modalità di trattazione delle denunce e reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del PR FESR 2021-2027 attraverso:

a) la sezione "Richieste reclami segnalazioni proposte" accessibile dall'home page del sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), oppure la sezione "Filo diretto con i cittadini" al seguente link: <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venez-ia-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venez-ia-giulia-39934>. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti.

b) la sezione "Punto di contatto per l'attuazione e l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE" al seguente link <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venez-ia-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venez-ia-giulia-39934> in relazione alle segnalazioni di casi di violazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

## Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

### Art. 31 – Norme di riferimento

1. Gli aiuti per gli interventi di cui al presente Bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:

- a) Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che abroga il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- b) Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti che abroga il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- c) Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>> e al Quadro Temporaneo;

- d) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento di esenzione per categoria);
- e) Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 contenente la definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come riportata nell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa);
- f) Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica come da modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75;
- g) Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 recante Codice della Proprietà Industriale come da modifiche apportate dal D.L. 119 maggio 2020, n. 34 e dal D.L. 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2020, n. 31;
- h) Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale come da modifiche apportate dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- i) Decreto Ministeriale Attività produttive 18 aprile 2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI;
- j) Decreto Ministeriale MIUR 6 dicembre 2005 recante modifica al D.M. n. 593/2000 – Nuova definizione comunitaria di piccola media impresa;
- k) Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246 con le modifiche, da ultimo, apportate dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Codice delle pari opportunità);
- l) Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- m) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come aggiornato dal D.Lgs 97/2016, dal decreto-legge 34/2019 e dal decreto-legge n. 162 del 2019;
- n) Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- o) Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- p) Legge Regionale 5 dicembre 2003 n. 18 recante Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi;
- q) Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14 recante disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);
- r) Decreto del Presidente della Regione n.200 del 6 dicembre 2021 recante disposizioni per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)
- s) Delibera di Giunta Regionale 23 dicembre 2021 n. 1970 Politica di coesione 2021-2027. Condizione abilitante tematica "buona governance della Strategia di specializzazione intelligente nazionale o

- regionale". "Strategia regionale per la specializzazione intelligente (S4) del Friuli Venezia Giulia per il periodo 2021-2027". Approvazione.
- t) Deliberazione della Giunta regionale n. 2014 del 23 dicembre 2022, con la quale, a seguito della Decisione C(2022) 9122/2022, è stato adottato in via definitiva il PR FESR FVG 2021/2027 ed i relativi allegati, costituenti parte integrante del Programma medesimo;
  - u) Deliberazione della Giunta regionale n. 1759 del 17.11.2022, che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 della Regione Friuli Venezia Giulia;
  - v) Delibera di Giunta Regionale n. 175 del 3 febbraio 2023 dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul PR FESR 2021-2027;
  - w) Delibera di Giunta Regionale n. 1711 del 11 novembre 2022 di approvazione del documento metodologico.
  - x) Nelle more dell'approvazione del Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, le disposizioni applicative del presente Bando sono emanate, per quanto compatibile, nel rispetto del DPR 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".

### Articolo 32 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento è la titolare di posizione organizzativa "Posizione organizzativa gestione delle attività per lo sviluppo urbano e territoriale, per l'attuazione delle politiche industriali regionali e la promozione degli incentivi all'insediamento delle imprese" del Servizio sviluppo economico locale.
2. Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta all'indirizzo PEC [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it) nonché all'indirizzo di posta elettronica e ai numeri telefonici che saranno pubblicati sul sito della Regione nella sezione dedicata al Bando.
3. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi della legge n. 241/1990, il beneficiario è invitato contestualmente a presentare richiesta formale

## Allegato A - AREE INTERNE

### Identificazione Aree Interne

<b>Area Interna Alta Carnia</b> (comprendente i Comuni di)	<b>Area Interna Dolomiti Friulane</b> (comprendente i Comuni di)	<b>Area Interna Canal del Ferro-Val Canale</b> (comprendente i Comuni di)	<b>Area Interna Valli del Torre – Valli del Natisone</b> (comprendente i Comuni di)
Ampezzo	Andreis	Chiusaforte	Attimis
Arta Terme	Arba	Dogna	Drenchia
Cercivento	Barcis	Malborghetto-Valbruna	Faedis
Comeglians	Castelnovo del Friuli	Moggio Udinese	Grimacco
Enemonzo	Cavasso Nuovo	Pontebba	Lusevera
Forni Avoltri	Cimolais	Resia	Magnano in Riviera

Forni di Sopra	Claut	Resiutta	Nimis
Forni di Sotto	Clauzetto	Tarvisio	Prepotto
Lauco	Erto e Casso		Pulfero
Ovaro	Fanna		San Leonardo
Paluzza	Frisanco		San Pietro al Natisone
Paularo	Maniago		Savogna
Prato Carnico	Meduno		Stregna
Preone	Montereale Valcellina		Taipana
Ravascletto	Pinzano al Tagliamento		Tarcento
Raveo	Sequals		Torreano
Rigolato	Tramonti di Sopra		
Sappada	Tramonti di Sotto		
Sauris	Travesio		
Socchieve	Vajont		
Sutrio	Vivaro		
Treppo Ligosullo	Vito d'Asio		
Verzegnis			
Villa Santina			
Zuglio			

## Allegato B – CODICI ATECO

### Tabella A

ATECO	Descrizione
	<b>INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO</b>
16.1	Taglio e piallatura del legno
16.2	Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio
16.21	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23	Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.23.21	Fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno
16.23.22	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia (esclusi stand e strutture

	simili per convegni e fiere)
16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29	Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.40	Laboratori di cornici

Tabella B

	<b>FABBRICAZIONE DI MOBILI</b>
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
	<b>ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE</b>
32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi giochi elettronici)
32.40.20	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.50.13	Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.40	Fabbricazione di casse funebri
	<b>CONSTRUZIONE DI EDIFICI</b>
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
	<b>LAVORI DI COSTRUZIONE E SPECIALIZZAZIONE</b>
43.91.00	Realizzazione di coperture

## Allegato C – SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSI

1) Settori e attività esclusi ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1058 del parlamento europeo e del consiglio del 24 giugno 2021 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e al fondo di coesione

Non sono ammessi a contributo le imprese che svolgono attività o effettuano investimenti individuati all'articolo 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058, così come riportato di seguito.

1. Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;

- e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
  - i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale;
  - ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
  - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
  - ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
  - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
  - ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
  - i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
    - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
    - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
    - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
  - ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
  - iii) gli investimenti in:
    - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici;
    - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

## 2) Attività escluse ai sensi del Regolamento (UE) 2021/523 del parlamento europeo e del consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma investEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017 - allegato V lettera b

Ai fini della conformità al principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH), sono inammissibili progetti che contemplano lo svolgimento delle attività escluse di cui alla lettera B dell'Allegato V Reg. (CE) 24 marzo 2021 n. 2021/523/UE (Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017):

Il fondo InvestEU non sostiene:

- a) attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
- b) nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;

- c) prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);
- d) attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
- e) gioco d'azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);
- f) commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
- g) attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1);
- h) attività di sviluppo immobiliare, quale un'attività che ha come unico scopo il rinnovo e la ri-locazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;
- i) attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all'alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping);
- j) attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
- k) smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;
- l) investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:
  - i) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;
  - ii) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;
  - iii) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio;
  - iv) progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione.
- m) Investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
  - i) discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l'unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività in questione;
  - ii) discariche esistenti, per garantire l'uso dei gas di discarica e promuovere il recupero dalle discariche (landfill mining) e il ritrattamento dei rifiuti minerari;
- n) investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L'esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;
- o) investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
  - i) impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;

ii) impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.

Ai partner esecutivi incombe la responsabilità di assicurare la conformità delle operazioni di finanziamento e di investimento ai criteri di esclusione di cui al presente allegato al momento della firma del relativo accordo, di monitorare tale conformità nel corso dell'attuazione del progetto e di intraprendere azioni correttive appropriate ove pertinenti.

## Allegato D - RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

Il presente Bando intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 9, comma 4, del Reg. (UE) n. 2021/1060, al principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (DNSH) nonché agli obiettivi ambientali individuati dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 2020/852. In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:

- con riferimento all'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici: se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- con riferimento all'obiettivo dell'adattamento ai cambiamenti climatici: se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- con riferimento all'obiettivo dell'uso sostenibile o della protezione delle risorse idriche e marine: se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;

- con riferimento all'obiettivo dell'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- con riferimento all'obiettivo della prevenzione e riduzione dell'inquinamento: se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- con riferimento all'obiettivo della protezione e del ripristino di biodiversità e degli ecosistemi: se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Considerati gli interventi ammissibili previsti dal presente Bando, si ritiene che le seguenti spese ammissibili non arrechino un danno significativo a determinate condizioni:

- a) l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, dispositivi tecnologici non ICT deve rispettare:
  - i. le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'investimento dovranno rispettare requisiti di efficienza energetica coerenti con gli standard più aggiornati (marchio EPA ENERGY STAR o equivalente), requisiti relativi alla presenza di sostanze pericolose (Direttiva RoHS II 2011/65/EU) e requisiti di compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). Nel caso di acquisto di prodotti appartenenti a categorie soggette a obbligo di etichettatura energetica saranno privilegiati quelli più performanti. Nell'ambito di macchinari e apparecchiature tecnologiche sarà perseguito l'impiego delle migliori tecnologie disponibili (Best available technique);
  - ii. le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'investimento devono essere acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiali utilizzati e durata del prodotto (ai sensi della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC e dei relativi regolamenti attuativi) nonché delle procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali (Direttiva RAEE 2012/19/EU).
- b) le apparecchiature elettriche ed elettroniche acquistate per l'investimento dovranno rispettare i requisiti di efficienza energetica coerenti con gli standard più aggiornati (marchio EPA ENERGY STAR o equivalente), requisiti relativi alla presenza di sostanze pericolose (Direttiva RoHS II 2011/65/EU) e requisiti di compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE);
- c) le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'investimento devono essere acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiali utilizzati e durata del prodotto (ai sensi della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC e dei relativi regolamenti attuativi) nonché delle procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali (Direttiva RAEE 2012/19/EU). Nel caso di acquisto di prodotti appartenenti a categorie soggette a obbligo di etichettatura energetica saranno privilegiati quelli più performanti. Nell'ambito di macchinari e apparecchiature tecnologiche sarà preferito l'impiego delle migliori tecnologie disponibili (Best available technique);
- d) nel caso di nuove opere edili che comportano il consumo di suolo e/o l'aumento delle volumetrie infrastrutturali esistenti dell'unità operativa:
  - i. al fine di ridurre al minimo il consumo di suolo, nelle scelte inerenti agli interventi edilizi e/o di infrastrutturazione, dovrà essere dimostrato che siano state preferite soluzioni di riqualificazione delle strutture esistenti, piuttosto che quelle di nuova costruzione, e che le soluzioni adottate evitino quanto più possibile l'impermeabilizzazione del suolo e perseguano il mantenimento dell'invarianza idraulica;
  - ii. al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, sono esclusi interventi di nuova edificazione all'interno di un'area di conservazione o in un'area ad alto valore di biodiversità (Siti natura 2000, aree boscate, terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di

- fertilità del suolo e biodiversità sotterranea - indagine LUCAS). Gli interventi di nuova edificazione non dovranno inoltre interferire con le previsioni della Rete ecologica (RER) del Piano paesaggistico regionale e della Rete ecologica locale (REL) qualora istituita dal Piano regolatore comunale. Andranno altresì evitate aree soggette a pericolosità idrogeologica di pertinenza fluviale o interessate da fenomeni franosi. Laddove non sia possibile, dovrà essere sviluppata apposita valutazione del rischio idraulico, identificate e attuate le necessarie azioni di tutela/adattamento;
- iii. in fase di costruzione/installazione andranno perseguite tutte le strategie disponibili per l'efficace gestione operativa del cantiere così da prevenire la dispersione di inquinanti, garantire il contenimento delle emissioni GHG (efficienza motoristica, approvvigionamento elettrico, ...), assicurare la tutela della risorsa idrica (acque superficiali e profonde) relativamente al suo sfruttamento e/o protezione e la corretta gestione di terre e rocce da scavo. Nel caso di cantieri in contesti naturali o semi naturali sarà necessario limitare quanto più possibile fattori di disturbo alla fauna selvatica e garantire il ripristino della vegetazione in caso di danni causati dai mezzi d'opera. Nel caso di cantieri in contesti antropizzati particolare attenzione andrà prestata alle misure di contenimento delle polveri e gestione degli impatti acustici;
  - iv. dovrà essere osservata la vigente normativa urbanistica e paesaggistica;
  - v. nella realizzazione/rinnovo degli impianti idraulici, sarà garantita l'adozione di soluzioni per il risparmio idrico e privilegiato l'uso di dispositivi e tecnologie per il riciclo e il riutilizzo dell'acqua. Per i requisiti tecnici coerenti con gli standard internazionali in materia è possibile fare riferimento a <http://www.europeanwaterlabel.eu/>;
  - vi. nel caso di utilizzo di legno per la costruzione di strutture, cassetture, o interventi generici di carpenteria, dovrà essere garantito che 80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente;
  - vii. nella realizzazione o nel rinnovo degli impianti saranno adottate le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica previsti per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni (Direttiva 2018/844/UE EPBD - NZEB per gli edifici di nuova costruzione);
  - viii. in materia di rifiuti, sarà necessario assicurare che almeno il 70% (in peso) dei rifiuti delle attività di costruzione e demolizione sia inviato a recupero ai sensi della Direttiva 2008/98/CE;
  - ix. gli interventi dovranno garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima attraverso adeguate azioni di mitigazione e adeguamento. Per "immunizzazione dagli effetti del clima" si intende, ai sensi dell'articolo 2, punto 42 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050;
- e) nel caso di opere edili che non comportano l'aumento delle volumetrie infrastrutturali esistenti dell'unità operativa:
- i. al fine di ridurre al minimo il consumo di suolo, nelle scelte inerenti agli interventi edilizi e/o di infrastrutturazione, dovrà essere dimostrato che siano state preferite soluzioni di riqualificazione delle strutture esistenti, piuttosto che quelle di nuova costruzione e che le soluzioni adottate evitino quanto più possibile l'impermeabilizzazione del suolo e perseguano il mantenimento dell'invarianza idraulica;
  - ii. nel caso di interventi rilevanti, per estensione o volumetria, deve essere altresì effettuata una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità con identificazione delle eventuali soluzioni adattative. Nel caso di infrastrutture lineari di nuova realizzazione andrà limitata al massimo la

frammentazione degli habitat. Gli interventi non dovranno interferire con le previsioni della Rete ecologica (RER) del Piano paesaggistico regionale e della Rete ecologica locale (REL) qualora istituita dal Piano regolatore comunale;

- iii. in fase di costruzione/installazione andranno perseguite tutte le strategie disponibili per l'efficace gestione operativa del cantiere così da prevenire la dispersione di inquinanti, garantire il contenimento delle emissioni GHG (efficienza motoristica, approvvigionamento elettrico, ...), assicurare la tutela della risorsa idrica (acque superficiali e profonde) relativamente al suo sfruttamento e/o protezione e la corretta gestione di terre e rocce da scavo. Nel caso di cantieri in contesti naturali o semi naturali sarà necessario limitare quanto più possibile fattori di disturbo alla fauna selvatica e garantire il ripristino della vegetazione in caso di danni causati dai mezzi d'opera. Nel caso di cantieri in contesti antropizzati particolare attenzione andrà prestata alle misure di contenimento delle polveri e gestione degli impatti acustici;
- iv. dovrà essere osservata la vigente normativa urbanistica e paesaggistica;
- v. in materia di rifiuti, sarà necessario assicurare che almeno il 70% (in peso) dei rifiuti delle attività di costruzione e demolizione sia inviato a recupero ai sensi della Direttiva 2008/98/CE;
- vi. gli interventi dovranno garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima attraverso adeguate azioni di mitigazione e adeguamento. Per "immunizzazione dagli effetti del clima" si intende, ai sensi dell'articolo 2, punto 42 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050.

Si ritiene che le seguenti spese ammissibili non arrechino un danno significativo:

- a. acquisto di terreni;
- b. acquisto di immobili;
- c. acquisto di beni immateriali quali software, brevetti, licenze d'uso e know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- d. servizi specialistici, quali a titolo di esempio spese per studio e progettazione, e di consulenza tecnologica e informatica per la pianificazione dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;
- e. costi salariali;
- f. costi di pubblicità e attività promozionali;
- g. canoni/spese per la locazione o per il noleggio;

## Allegato E - CRITERI DI VALUTAZIONE

### Criteri di valutazione

	<b>Criterio</b>	<b>Descrizione applicazione criterio</b>	<b>Punti</b>
1	Minori dimensioni aziendali	Il progetto di investimento è presentato da	
		a) microimpresa	15
		b) piccola impresa	10

		c) media impresa	5
2	Incremento occupazionale dell'impresa al termine del progetto <sup>2</sup>	1 occupato (FTE)	10
		2 occupati (FTE)	20
		3 occupati o più (FTE)	30
3	Imprenditoria giovanile	Progetto presentato da impresa giovanile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del Bando	10
4	Imprenditoria femminile	Progetto presentato da impresa femminile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del Bando	10
5	Progetti che prevedono anche investimenti a favore di lavoratori disabili	Assunzione di persone diversamente abili anche se non previsto per obbligo di legge	10
6	Interventi realizzati da iniziative imprenditoriali che abbiano riattivato o dato continuità ad attività produttive	Il soggetto beneficiario ha acquisito nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda l'azienda cui è riferito il progetto: a) tale azienda, prima dell'acquisizione da parte dell'impresa beneficiaria, è stata interessata, nel corso del triennio precedente alla data di presentazione della domanda, da stato di liquidazione o di cessazione dell'attività o di assoggettamento a procedure concorsuali oppure b) tale azienda, prima dell'acquisizione da parte dell'impresa beneficiaria, è stata interessata, nel corso del triennio precedente alla data di presentazione della domanda, da sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro del personale nella stessa impiegato di almeno il 20% con ricorso agli ammortizzatori sociali	5
7.	Progetti che prevedono il sostegno di processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI	a) possesso della certificazione della catena di custodia per i prodotti legnosi (PEFC, FSC od altri disciplinari riconosciuti in base alla normativa vigente a garanzia che il legname provenga da foreste gestite in modo sostenibile)	5
		b) applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare, riuso dei residui di lavorazione, riduzione e riciclo dei rifiuti; utilizzo	5

<sup>2</sup> Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno – es. 1 occupato a tempo pieno = 1; 1 occupato part-time al 50% = 0,5) risultanti alla data di rendicontazione ed alla data della domanda. È comunque necessario per l'attribuzione del punteggio che le imprese assumano almeno un dipendente a tempo pieno.

		di materiali ecocompatibili; riduzione e abbattimento degli inquinanti	
		c) efficientamento energetico, risparmio delle risorse energetiche, utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (ad esempio l'applicazione del vettore idrogeno); risparmio delle risorse idriche	5
8	Grado di rappresentatività dei richiedenti, per gli interventi realizzati da richiedenti organizzati in reti di imprese	Il progetto di investimento è realizzato da imprese che aderiscono ad uno o più contratti di rete - secondo la disciplina dell'art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge 9 aprile 2009, n. 33 (di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5) -regolarmente iscritti al Registro delle imprese:	
		Adesione fino a due contratti di rete	5
		Adesione a tre o più contratti di rete	10
9	Rating legalità	PMI in possesso del rating attribuito ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012.	5

## Allegato F – MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

La verifica ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto.

### A) Sostenibilità finanziaria del progetto: $ST / F \leq 0,45$

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 45% del fatturato

**B) Congruenza fra capitale netto e costo del progetto:  $CN / ST \geq 0,1$**

Il capitale netto è pari ad almeno il 10% della spesa totale preventivata per il progetto

ST = spesa totale preventivata per il progetto.

F = fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (corrispondente al valore dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni, voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile).

CN = capitale netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dall'ultimo bilancio già approvato, nei termini di legge, alla data della presentazione della domanda.

I dati afferenti alle operazioni predette devono essere desumibili dal bilancio già approvato alla data di presentazione della domanda, benché eventualmente non ancora depositato nel registro imprese.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, le predette informazioni sono riferite al fatturato e al patrimonio netto dell'ultimo esercizio chiuso desumibili, per quanto riguarda il fatturato, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda il capitale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto in conformità alle norme in materia civilistica e tributaria.

La SRA può richiedere all'impresa di documentare i valori dichiarati, eventualmente tramite dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo.

Per le imprese di nuova costituzione che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati relativi al primo esercizio, l'accertamento della capacità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di CN sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale sottoscritto e liberato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, sulla base della dichiarazione di un commercialista che attesti il valore del relativo patrimonio netto.

Nel caso in cui il soggetto interessato abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo bilancio consolidato approvato.

**Allegato G – CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO DEI COMUNI RICADENTI NELLE AREE INTERNE**

Comune, Provincia e relativa zona di classificazione	Centri abitati riclassificati in zona "B" di svantaggio socio-economico	Centri abitati riclassificati in zona "C" di svantaggio socio-economico
--	---	---

Arba	PN	A		
Faedis*	UD	A		Canebola e Valle
Magnano in Riviera*	UD	A		
Maniago	PN	A		
Montereale Valcellina	PN	A		
S. Pietro al Natisone	UD	A	Vernassino e Mezzana	Costa
Sequals*	PN	A		
Tarcento*	UD	A	Sammardenchia, Sedilis, Beorchian e Culau	
Torreano	UD	A		Masarolis, Reant e Tamoris
Vajont	PN	A		
Vivaro	PN	A		
Attimis	UD	B		Porzus, Subit e Cancellier
Castelnovo del Friuli	PN	B		
Cavasso Nuovo	PN	B		
Enemonzo	UD	B		Fresis, Maiaso e Tartinis-Colza
Fanna	PN	B		
Meduno	PN	B		
Nimis*	UD	B		Chialminis, Monteprato e Borgo di Mezzo
Pinzano al Tagliamento*	PN	B		
Prepotto	UD	B		Castelmonte
Raveo	UD	B		Raveo
San Leonardo	UD	B		Iainich
Travesio	PN	B		
Villa Santina	UD	B		
Zuglio	UD	B		Fielis e Sezza.
Ampezzo	UD	C		
Andreis	PN	C		
Arta Terme	UD	C		
Barcis	PN	C		
Cercivento	UD	C		
Chiusaforte	UD	C		
Cimolais	PN	C		
Claut	PN	C		
Clauzetto	PN	C		
Comeglians	UD	C		
Dogna	UD	C		

Drenchia	UD	C		
Erto e Casso	PN	C		
Forni Avoltri	UD	C		
Forni di Sopra	UD	C		
Forni di Sotto	UD	C		
Frisanco	PN	C		
Grimacco	UD	C		
Lauco	UD	C		
Lusevera	UD	C		
Malborghetto-Valbruna	UD	C		
Moggio Udinese	UD	C		
Ovaro	UD	C		
Paluzza	UD	C		
Paularo	UD	C		
Pontebba	UD	C		
Prato Carnico	UD	C		
Preone	UD	C		
Pulfero	UD	C		
Ravascletto	UD	C		
Resia	UD	C		
Resiutta	UD	C		
Rigolato	UD	C		
Sappada	UD	C		
Sauris	UD	C		
Savogna	UD	C		
Socchieve	UD	C		
Stregna	UD	C		
Sutrio	UD	C		
Taipana	UD	C		
Tarvisio	UD	C		
Tramonti di Sopra	PN	C		
Tramonti di Sotto	PN	C		
Treppo Ligosullo	UD	C		
Verzegnis	UD	C		
Vito d'Asio	PN	C		

Legenda:

- Zona A, corrispondente a comuni o centri abitati con basso svantaggio socio-economico.
- Zona B, corrispondente a comuni o centri abitati con medio svantaggio socio-economico.

- Zona C, corrispondente a comuni o centri abitati con alto svantaggio socio-economico.

\* Comune parzialmente montano (legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1982, n. 0466/Pres.).

## Allegato H - CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ, LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### 1.1 LE SPESE

Le spese devono, a pena di inammissibilità:

- a) rientrare tra le categorie ammissibili dal Bando ed essere pertinenti al progetto e, in sede di rendicontazione, conformi al preventivo assentito in concessione e alle variazioni autorizzate, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 2;
- b) essere sostenute e integralmente pagate unicamente dal soggetto beneficiario del contributo;
- c) essere riferite all'arco temporale di realizzazione del progetto (data di avvio e data di conclusione) e documentate da giustificativi di spese di data ricompresa in tale periodo. Non sono ammissibili spese rientranti nell'arco temporale di realizzazione del progetto qualora riferite a fatture di acconto, ordini o documenti di trasporto di data antecedente a quella di avvio del progetto o a contratti aventi attuazione in data antecedente a quella di avvio del progetto;
- d) essere pagate entro la data di rendicontazione;
- e) essere pagate unicamente a mezzo transazione bancaria o postale, preferibilmente distinta per singola fattura o comprendente anche fatture non inerenti al progetto, secondo quanto riportato al successivo paragrafo 1.2, e documentata da estratto conto bancario, attestazione di bonifico bancario, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario, bollettino/vaglia postale. Non è mai ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni, né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile, né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima. Non è ammessa la spesa saldata a mezzo compensazione con note di credito riferite a fatture non pertinenti al progetto. Le eventuali note di credito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa;
- f) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

## 1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Deve essere presentata copia non autenticata della documentazione di spesa, corredata dalla dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali ai sensi dell'articolo 20, comma 5, lettera f), punto v, qualora il beneficiario abbia optato per la conservazione cartacea o conservazione sostitutiva. Laddove invece la documentazione sia all'origine in formato elettronico sottoscritto digitalmente, può essere trasmesso duplicato informatico venendo meno la necessità di attestarne la corrispondenza con l'originale. La documentazione di spesa su file (da scansione, stampa pdf o duplicato informatico firmato), unitamente alla scansione (o stampa pdf) delle correlate quietanze, viene trasmessa dal beneficiario attraverso il caricamento sul sistema online di presentazione della rendicontazione.

### Fatture

Al fine di agevolare i controlli sulle rendicontazioni e ridurre i tempi di liquidazione, le imprese sono tenute preferibilmente a:

- presentare fatture che includano l'acquisto di beni e/o servizi inerenti al progetto (e non beni e/o servizi non pertinenti allo stesso);
- presentare fatture distinte per voci di spesa diverse (es. strumenti e materiali).

Nelle fatture e/o giustificativi deve essere chiaramente indicata la natura del bene e/o prestazione e devono essere chiaramente individuabili i costi pertinenti al progetto.

Le fatture e i giustificativi di spesa emessi prima della comunicazione della concessione del contributo, devono riportare nell'oggetto il codice identificativo dell'istanza, comunicato al beneficiario al momento della presentazione della domanda.

Le fatture e i giustificativi di spesa, ad eccezione di quelli emessi prima della comunicazione della concessione del contributo, devono riportare nell'oggetto il Codice unico di progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione del

contributo medesimo, ai sensi del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, articolo 5, commi 6 e 7, come convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41.

Deve essere presentato in rendicontazione, in allegato alla fattura, il documento di trasporto di strumenti e attrezzature, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni (strumenti, attrezzature, materiali) per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna.

L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l'impresa deve documentare l'indetraibilità.

#### Casi particolari

- I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

- a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.

- In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

#### Quietanze

La spesa deve essere documentata da:

- estratto conto bancario;
- attestazione di bonifico bancario;
- ricevuta bancaria;
- estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario;
- bollettino e/o vaglia postale;
- ricevuta PAGO PA.

Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento.

La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia integra e consentire la tracciabilità dei pagamenti, indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura e/o giustificativo imputato al progetto. È richiesto in particolare che la causale del pagamento riportata sulla quietanza indichi il numero della fattura, in assenza del quale deve essere presentato mastro di contabilità intestato al fornitore da cui si evinca con ragionevole certezza che la fattura sia stata pagata.

In caso di pagamento cumulativo al medesimo fornitore, devono essere presentate le altre fatture coinvolte in tale pagamento, anche se non relative al progetto, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni. Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta deve essere detratta dalla spesa ammissibile. In caso di pagamento cumulativo a più fornitori deve essere fornita distinta chiaramente riferibile alla banca o sottoscritta dalla banca, che consenta di tracciare il pagamento al fornitore.

Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore. Il versamento delle ritenute d'acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

#### Casi particolari

- In caso di cessione di credito deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.

### 1.3 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

La rendicontazione deve essere redatta secondo le linee guida di cui all'articolo 20, comma 10, attraverso il sistema informatico online dedicato.

Il beneficiario:

- a) inserisce sul sistema informatico online dedicato i dati relativi alla rendicontazione e alle spese sostenute (giustificativi, quietanze, associazione tra giustificativi e quietanze, attribuzione della spesa alla voce pertinente del quadro di spesa) e carica la relativa documentazione, tra cui:
  - un file pdf per ogni giustificativo di spesa, contenente il giustificativo;
  - uno o più file pdf, con la documentazione di quietanza relativa ad ogni singolo giustificativo, contenente/i:
    - 1) documento bancario di pagamento, ad esempio estratto conto o ricevuta bancaria e, per pagamenti cumulativi a più fornitori, distinta bancaria dei versamenti;
    - 2) mastro contabile, qualora la causale della quietanza bancaria non riporti il riferimento espresso al giustificativo;
    - 3) fatture non riguardanti il progetto ma rientranti nel pagamento cumulativo del giustificativo addebitato al progetto oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni;
    - 4) documentazione comprovante l'eventuale cessione del credito a società specializzata;
    - 5) eventuale altra documentazione comprovante l'effettività e la tracciabilità del pagamento;
    - 6) eventuale altra documentazione specifica per tipologia di voce di spesa secondo le indicazioni di cui ai successivi paragrafi;
    - 7) per il personale, la documentazione di cui al successivo paragrafo 2.1
- b) autorizza, tramite delega informatica, l'accesso alla rendicontazione caricata sul sistema online dedicato. Dall'attivazione della delega, il beneficiario non può più modificare il quadro di spesa, può tuttavia aggiungere, su richiesta, eventuale documentazione mancante;
- c) completa, successivamente alla convalida, la rendicontazione.

## 2. COSTI SALARIALI, ATTIVI MATERIALI E IMMATERIALI

### 2.1 Costi salariali

Questa voce comprende le spese per il personale nella misura in cui è impiegato nel progetto e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto medesimo.

Sono ammissibili ai sensi del Bando le spese relative al personale dipendente dell'impresa, a tempo indeterminato parziale o tempo pieno (sono ricompresi i dipendenti che siano anche amministratori o soci).

Non è ammissibile il personale inquadrato come apprendista o stagista o con contratto di somministrazione.

In sede di rendicontazione del progetto dovranno essere caricate sul sistema online dedicato le pagine del Libro unico del lavoro dal quale si evinca le assunzioni del personale effettuate in relazione al progetto e le relative buste paga.

### 2.2 Attivi materiali e immateriali

Gli attivi materiali e immateriali funzionali alla realizzazione del progetto possono essere acquisiti, successivamente alla data di avvio del progetto, attraverso:

- l'acquisto;
- la locazione;
- il noleggio;
- le licenze annuali o mensili.

L'ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni alla realizzazione del progetto da illustrare nella relazione dettagliata dello stesso. Sono ammissibili i costi dei macchinari, impianti, strumenti e attrezzature:

a) nuovi di fabbrica;

oppure

b) ricondizionati, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- il venditore rilasci una dichiarazione sostitutiva attestante la provenienza esatta dei beni e che essi, nel corso degli ultimi sette anni, non abbiano beneficiato di altri contributi pubblici;
- il prezzo dei beni non sia superiore al loro valore di mercato e sia inferiore al costo di beni simili nuovi;
- le caratteristiche tecniche dei beni siano adeguate alle esigenze dell'operazione siano conformi alle norme e agli standard pertinenti;
- il fornitore dei beni sia in possesso di certificazione ISO 9001 e di una delle seguenti certificazioni:
  - i. ISO 14001;
  - ii. EMAS.

Sono altresì ammissibili gli eventuali costi accessori (ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, collaudo, ecc.).

I costi di cui alle lettere a) e b) sono ammissibili a condizione che i beni siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.

Per il noleggio, la locazione e le licenze annuali o mensili, il costo ammissibile è dato dalle spese documentate che si riferiscono al periodo di realizzazione del progetto.

### 2.3 Consulenze qualificate

Questa voce comprende le spese relative a servizi qualificati di consulenza per attività inerenti al progetto, studi, progettazione e similari, acquisiti alle normali condizioni di mercato, prestate da soggetti esterni all'impresa, indipendenti dalla stessa, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate.

### 2.4 Sintesi della documentazione da caricare sul sistema on line

A) Documentazione da caricare sul sistema online dedicato in fase di invio della domanda:

- elenco dei preventivi ed offerte comunque denominati relativi alle spese inerenti agli attivi materiali e immateriali;
- elenco delle consulenze da acquisire;
- relazione dettagliata del progetto;
- illustrazione dell'oggetto della consulenza e della relativa pertinenza al progetto e indicazione dei nominativi e delle competenze dei fornitori;
- per le consulenze prestate da soggetti esterni all'impresa di cui sopra, dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente all'indipendenza tra i consulenti e l'impresa;

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema online dedicato in fase di rendicontazione del progetto:

- relazione dettagliata del progetto;
- illustrazione dell'oggetto della consulenza e della relativa pertinenza al progetto e indicazione dei nominativi e delle competenze dei fornitori;
- fatture/giustificativi;
- buste paga;

- documenti di trasporto, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura e comunque qualora non sia chiara in fattura la sede di consegna per le imprese che hanno più sedi.
- quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (v. paragrafo 1.3);
- quietanza del modello F24, corredata da report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, a comprova del versamento delle ritenute d'acconto relative alle prestazioni dei professionisti;
- relazione inerente alla consulenza, redatta, datata e sottoscritta dal consulente, che deve contenere la descrizione dettagliata dell'attività svolta in riferimento al progetto e dei risultati tecnico/scientifici raggiunti ed eventuali allegati tecnici (rapporti, studi, test, elaborati progettuali, ecc.). La relazione medesima non deve contenere parti totalmente o parzialmente oscurate. Qualora la consulenza sia intermediata da istituti di trasferimento tecnologico, la relazione deve riportare puntuale indicazione dei fornitori effettivi delle consulenze, nonché tutti gli elementi identificativi delle attività svolte da parte di ciascuno;
- per le consulenze prestate da soggetti esterni all'impresa di cui sopra, dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente all'indipendenza tra i consulenti e l'impresa.

## Allegato I - MODALITÀ DI RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA A SEGUITO DELLA RILEVAZIONE DI IRREGOLARITÀ

La verifica può essere svolta su un campione rappresentativo della spesa o dei beni/servizi, determinato secondo le modalità concordate con l'Autorità di Gestione, e, in caso di irregolarità o inammissibilità, la spesa ammessa viene rideterminata puntualmente o con modalità forfettaria, secondo le seguenti regole:

1) tasso di errore  $\geq 2\%$ : ampliamento della verifica a tutta la spesa/voce di spesa

Qualora il tasso di errore sul campione sia superiore al 2%, la verifica viene estesa a tutta la spesa/voce di spesa in cui l'errore rilevato possa verificarsi.

Gli errori rilevati complessivamente comportano la puntuale rideterminazione del contributo in relazione alla spesa ritenuta irregolare.

2) tasso di errore  $\geq 1\%$  e  $< 2\%$ : raddoppio della dimensione % del campione

Qualora il tasso di errore sul campione sia pari o superiore all'1% e inferiore al 2%, il campione oggetto di verifica viene raddoppiato. Se dopo la nuova verifica:

a. il tasso di errore calcolato sul nuovo campione ampliato e  $< 2\%$ , si opera un taglio forfettario di valore equivalente sull'intera spesa/ voce di spesa, in cui l'errore rilevato possa verificarsi, salvo che sulla base delle specificità del caso non sia rilevata l'opportunità di estendere il controllo a tutta la spesa/ voce di spesa;

b. il tasso di errore calcolato sul nuovo campione ampliato e  $\geq 2\%$ , il controllo si amplia a tutta la spesa/voce di spesa. Gli errori rilevati complessivamente comportano la puntuale rideterminazione del contributo in relazione alla spesa ritenuta irregolare.

3) tasso di errore  $< 1\%$ : taglio forfettario di valore equivalente sull'intera spesa/voce di spesa

Qualora il tasso di errore sul campione sia inferiore all'1%, si opera un taglio forfettario di valore equivalente sull'intera spesa/ voce di spesa, in cui l'errore rilevato possa verificarsi, salvo che sulla base delle specificità del caso non sia rilevata l'opportunità di estendere il controllo a tutta la spesa/voce di spesa.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE